

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 giugno 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 2013.

Modifiche e integrazioni al decreto presidenziale 20 aprile 2007, concernente competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 10 giugno 2013.

Scioglimento della cooperativa Mediterranea Trasporti, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 10 giugno 2013.

Scioglimento della cooperativa New Edil, con sede in Mascali, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ortofrutticola Etnea, con sede in Biancavilla, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Social Legno, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

Assessorato dell'economia

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 8

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 9

DECRETO 29 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 11

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 15 maggio 2013.

Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto 28 maggio 2012, concernente direttive per l'accesso alle risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate all'attivazione o implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata pag. 13

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

ORDINANZA 25 giugno 2013, n. 1.

Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole dell'infanzia regionali per l'anno scolastico 2013/2014 pag. 15

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 17 giugno 2013.

Istituzione degli Ambiti territoriali di caccia nel territorio della Regione siciliana, per l'annata venatoria 2013/2014 pag. 16

DECRETO 17 giugno 2013.

Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2013/2014 - 2017/2018 pag. 19

Assessorato della salute

DECRETO 10 giugno 2013.

Recepimento del documento recante: "Piano per la malattia diabetica" pag. 19

DECRETO 10 giugno 2013.

Zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 marzo 2013 pag. 21

DECRETO 10 giugno 2013.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 marzo 2013 pag. 26

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone pag. 30

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Messina pag. 32

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione del piano particolareggiato per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata nel comune di Portopalo di Capo Passero pag. 34

DECRETO 24 maggio 2013.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Torregrotta pag. 36

DECRETO 28 maggio 2013.

Annullamento del decreto 23 settembre 2011, concernente approvazione del piano di urbanistica commerciale del comune di Villafranca Tirrena pag. 39

DECRETO 29 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania pag. 40

DECRETO 29 maggio 2013.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo pag. 42

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Corte costituzionale:**

Sentenza 22 maggio 2013, n. 106. pag. 43

Sentenza 22 maggio 2013, n. 109. pag. 48

Assessorato delle attività produttive:

Cancellazione dall'elenco regionale dei centri commerciali naturali del consorzio centro commerciale naturale Pachino, con sede in Pachino pag. 52

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Ente autonomo portuale di Messina pag. 52

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative pag. 52

Modifica dell'allegato al decreto 17 luglio 2012, relativo alla riproposizione del distretto produttivo del florivivaismo siciliano per il triennio 2011-2013. pag. 52

Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo. pag. 52

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Modifica e rinnovo dell'ordinanza commissariale 22 maggio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta Commerciale Sicula s.r.l., con sede nel comune di Leonforte, per la gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi pag. 52

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 5 maggio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta M.G.R. s.r.l., con sede in Catania, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 52

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

D.D.G. n. 1246 del 21 luglio 2011 - Avviso per la richiesta di cofinanziamento per i progetti destinati ai giovani e presentati in ambito europeo in attuazione dell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sè e del territorio" della Regione siciliana - Sospensione. pag. 52

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Revoca dell'ammissibilità a finanziamento di una operazione del PIST n. 6 presentata nell'ambito della seconda finestra del PO FESR 2007/2013, asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" linea di intervento 6.2.1.1 pag. 53

Provvedimenti concernenti revoca dell'ammissibilità a finanziamento di operazioni dei PIST nn. 4, 18 e 23 presentate nell'ambito della seconda finestra del PO FESR 2007/2013, asse VI, Sviluppo urbano sostenibile, linea di intervento 6.2.1.2. pag. 53

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi relativi al Piano nazionale della sicurezza stradale pag. 53

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Comunicato relativo alla circolare 13 giugno 2013, n. 11, contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2013-2014. pag. 53

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Bando riservato all'Amministrazione regionale - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi" pag. 54

Assessorato della salute:

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Celani Eugenio alla società Otodiagnostica s.r.l., con sede in Raffadali pag. 54

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale transitorio di alcune case di riposo pag. 55

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione siciliana pag. 55

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 55

Provvedimenti concernenti sospensione temporanea di riconoscimenti veterinari pag. 55

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari pag. 55

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari pag. 56

Autorizzazione alla società Medicaire Sud s.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese, per la distribuzione all'ingrosso di gas medicali nel territorio della Regione siciliana pag. 56

Revoca dell'attività di commercio di medicinali alla società Gierrepi s.r.l., con sede legale in Messina pag. 56

Autorizzazione per l'apertura e la gestione di un dispensario farmaceutico nel comune di Piedimonte Etneo pag. 56

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta T.M.R. s.r.l., con sede in Pietraperzia pag. 56

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale pag. 56

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A, attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Avviso di variazione alla data di scadenza del bando: Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti turistici regionali pag. 56

CIRCOLARI**Assessorato delle attività produttive**

CIRCOLARE 13 giugno 2013, n. 2.

Definizione di superficie di vendita pag. 57

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE*AVVISO DI RETTIFICA***Assessorato della salute**

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Assessorato della salute**

DECRETO 13 giugno 2013.

Autorità competente - Integrazione PRIS 2013

COPIA
NON
VALIDA PER LA
PUBBLICAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 2013.

Modifiche e integrazioni al decreto presidenziale 20 aprile 2007, concernente competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216;
Vista la legge 23 ottobre 1992 n. 421 ed, in particolare, i principi contenuti nell'art. 2;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed, in particolare, l'art. 76;

Visto il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art. 5;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155, così come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472;

Vista la legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visti i decreti presidenziali del 22 giugno 2001, nn. 9 e 10, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154 avente per oggetto «Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana»;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e, in particolare, l'art. 8 «Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione»;

Vista la nota dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari n. 24250 del 18 marzo 2013, inerente una proposta di modifica al sopracitato decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154;

Considerato che con la proposta formulata con la sopracitata nota n. 24250/2013 vengono integrate le competenze del Corpo forestale della Regione siciliana - quali enucleate all'art. 47 del decreto presidenziale n. 154/2007 con le seguenti attività:

- Prevenzione e repressione delle frodi nel campo agroalimentare e nel settore dei mezzi tecnici per l'agricoltura attraverso controlli ispettivi ed analitici;
- Vigilanza sugli organismi di controllo che operano in Sicilia nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata;
- Segnalazione alle autorità competenti delle violazioni accertate della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'art. 4 della legge 3 febbraio

2011, n. 4, e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo e di indicazione del luogo di origine o di provenienza, per l'irrogazione delle relative sanzioni;

Vista la nota n. 56166 del 30 aprile 2013 con la quale il dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana esprime parere favorevole alla proposta di modifica ed integrazione dell'art. 47 del decreto presidenziale del 20 aprile 2007, n. 154;

Vista la nota n. 1974 del 3 maggio 2013, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente esprime parere favorevole alla proposta di modifica ed integrazione dell'art. 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover integrare l'art. 47 del sopracitato decreto presidenziale n. 154/2007 alla luce delle nuove esigenze di contrasto al fenomeno della contraffazione e sofisticazione alimentare, di tutela della salute dei consumatori, di salvaguardia delle produzioni certificate del comparto agricolo della Regione;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, in aggiunta alle competenze enucleate all'art. 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, il Corpo forestale della Regione siciliana svolge anche le seguenti attività:

- 1) prevenzione e repressione delle frodi nel campo agroalimentare e nel settore dei mezzi tecnici per l'agricoltura attraverso controlli ispettivi ed analitici;
- 2) vigilanza sugli organismi di controllo che operano in Sicilia nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata;
- 3) segnalazione alle autorità competenti delle violazioni accertate della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti anche ai sensi dell'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo e di indicazione del luogo di origine o di provenienza, per l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito internet della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it.

Palermo, 11 giugno 2013.

CROCETTA

(2013.24.1441)084

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2013.

Scioglimento della cooperativa Mediterranea Trasporti, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Mediterranea Trasporti di Catania, nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore;

Vista la nota n. 11474 del 10 giugno 2009, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente, pubblicata all'albo pretorio del comune di Catania in quanto la stessa è stata restituita al mittente con la dicitura trasferito;

Visto il promemoria per la CRC prot. n. 1119001 del 21 dicembre 2011, con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Vista la n. 60 del 21 maggio 2012 mediante la quale la commissione ha deciso di applicare l'art. 17 della legge regionale n. 10/91;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività ispettiva in regime di convenzione, e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 11766 del 25 febbraio 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Chisari Maria;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Mediterranea Trasporti, con sede in Catania, costituita il 13 agosto 2003, codice fiscale 04048410874, numero REA CT-270806, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Chisari Maria, nata a Catania il 3 luglio 1973 ed ivi residente in via Umberto n. 228, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.24.1451)042

DECRETO 10 giugno 2013.

Scioglimento della cooperativa New Edil, con sede in Mascali, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa New Edil di Mascali, nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota n. 4112 del 7 marzo 2011, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente, avverso la quale non risultano essere state presentate né osservazioni o controdeduzioni;

Visto il promemoria per la CRC prot. n. 6871 del 4 maggio 2011 con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 32/11 della CRC, mediante il quale concorda con la proposta d'ufficio;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività ispettiva in regime di convenzione, e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 11768 del 25 febbraio 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la d.ssa Cirelli Annunziata;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa New Edil, con sede in Mascali, costituita il 16 gennaio 2003, codice fiscale 040263/80875, numero REA CT-269056, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Cirelli Annunziata, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 25 gennaio 1969 e residente in Catania in via Grasso Finocchiaro n. 103, è nominata, dalla data di noti-

fica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.24.1454)042

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria della Unicoop, nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore, nei confronti della cooperativa Nuova Agricoltura di Pantelleria;

Considerato, invece, che ricorrono i presupposti per porre la società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile considerato lo stato di decozione in cui versa la società in dipendenza delle notevoli perdite d'esercizio ammontanti ad € 2.732.327,00, nonché dei debiti di € 4.000.000,00 circa che non possono essere più onorati;

Vista la nota n. 18010 del 29 marzo 2013, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al legale rappresentante dell'ente, il quale, con successiva nota, concorda con la procedura di liquidazione coatta;

Considerato che la società è aderente ad una associazione di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto e, pertanto, la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 trova la sua applicazione;

Vista la nota del 29 marzo 2013 con la quale l'Unicoop fornisce la terna;

Visto il pro-memoria prot. n. 22571 del 22 aprile 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Marchica Domenico;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuova Agricoltura, con sede in Pantelleria, costituita il 22 ottobre 1986, codice fiscale 01396880815, numero REA TP-81626, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Marchica Domenico, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 ed ivi residente in via delle Agavi n. 7, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.24.1452)041

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ortofrutticola Etnea, con sede in Biancavilla, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Concooperative in regime di convenzione, nel quale viene proposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del codice civile, nei confronti della cooperativa Ortofrutticola Etnea di Biancavilla, in quanto le diffide inoltrate al legale rappresentante non hanno avuto alcun seguito, non consentendo, quindi, l'attività revisionale;

Considerato, invece, che esistono i presupposti per porre la società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, poiché dai dati contabili afferenti il bilancio 2010 (ultimo depositato al R.I.) presenta un patrimonio netto negativo di € 236.879 causato da una ingente perdita di € 246.236, nonché un insufficiente attivo patrimoniale tale da onorare i debiti a breve;

Vista la nota n. 28416 del 26 aprile 2012, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente, ritornata indietro con la dicitura "in-

dirizzo insufficiente" e successivamente trasmesso al comune di Biancavilla affinché ne curi la relativa affissione;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività revisionale in regime di convenzione e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;

Visto il pro-memoria prot. n. 11761 del 25 febbraio 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Cardaci Aurelio;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Ortofrutticola Etnea, con sede in Biancavilla, costituita il 18 maggio 1988, codice fiscale 02560990877, numero REA CT-173521, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Cardaci Aurelio, nato a Catania il 19 giugno 1974 ed ivi residente in via M.R. Imbriani, n. 183, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.24.1450)041

DECRETO 10 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Social Legno, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria della Unicoop, nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità, ai

sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore, nei confronti della cooperativa Social Legno di Alcamo;

Considerato invece che ricorrono i presupposti per porre la società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile considerato lo stato di decozione in cui versa la società in dipendenza del patrimonio netto negativo di € 891.283,00;

Vista la nota n. 18008 del 29 marzo 2013, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al legale rappresentante dell'ente, il quale, con successiva nota, concorda con la procedura di liquidazione coatta;

Considerato che la società è aderente ad una associazione di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto e, pertanto, la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 trova la sua applicazione;

Vista la nota del 29 marzo 2013 con la quale l'Unicoop fornisce la terna;

Visto il pro-memoria prot. n. 22570 del 22 aprile 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Marchica Domenico;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Social Legno, con sede in Alcamo, costituita il 9 marzo 1984, codice fiscale 01237990815, numero REA TP-76973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Marchica Domenico, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 ed ivi residente in via delle Agavi n. 7, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.24.1453)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono autorizzati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Viste la decisione comunitaria del 20 dicembre 2007 n. CCI 2007 CB 163 PO 045 che adotta il programma comunitario MED e la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;

Vista l'applicazione form del Programma operativo di cooperazione transnazionale approvato il 20 dicembre 2007 con decisione CEE (2007) n. 6578, dove la Regione Sicilia partecipa, fra gli altri, nella qualità di partner attraverso il dipartimento urbanistica al programma PO MED - Progetto OTREMED (Tool for the territorial strategy of the MED space) n. 2G - MED09-328 elaborato nell'ambito del predetto programma MED;

Visto il D.D. n. 2508 del 29 novembre 2010, con cui è stato istituito il capitolo 449702 con l'assegnazione di € 111.500,00 (fondi comunitari e cofinanziamento nazionale) pari all'importo complessivo del progetto approvato alla Regione siciliana, come da richiesta del dipartimento regionale dell'urbanistica;

Vista la nota del dipartimento regionale dell'urbanistica, prot. n. 4764 del 6 marzo 2013, con la quale richiede l'impinguamento dei capitoli di entrata e di spesa e la contestuale iscrizione in termini di competenza, della somma di € 17.600,00 (di cui € 13.200,00 fondi comunitari ed € 4.400,00 cofinanziamento nazionale) per il progetto OTREMED - Asse 4, obiettivo 4.1 - a seguito di redistribuzione delle risorse finanziarie tra i partner di progetto ed assegnazione al dipartimento urbanistica (partner 11) di un incremento del budget pari ad € 17.600,00;

Vista la nota del dipartimento regionale dell'urbanistica, prot. n. 8424 dell'8 marzo 2013, con la quale allega copia della nota da Region de Murcia (servicio de Ordenación del Territorio), capofila del progetto, con cui comunica che il nuovo budget assegnato a Regione Sicilia a seguito di rimodulazione approvata dal STC Committee in data 29 febbraio 2013 è pari a complessive € 129.100,00;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche e integrazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:

| DENOMINAZIONE | Variazioni (euro) | Nomenclatore |
|---|----------------------|---------------------|
| ENTRATA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | |
| RUBRICA 3 - Dipartimento regionale dell'urbanistica | | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti | | |
| U.P.B. 12.3.1.5.3 - <i>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali</i> | + | 13.200,00 |
| di cui al capitolo | | |
| 4214 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED Codici: 011399 22 V | + | 13.200,00 |
| | | R. CEE n. 1083/2006 |
| U.P.B. 12.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> . . . | + | 4.400,00 |
| di cui al capitolo | | |
| (Nuova istituzione) | | |
| 4215 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED Codici: 011399 22 V | + | 4.400,00 |
| | | R. CEE n. 1083/2006 |
| SPESA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | |
| RUBRICA 3 - Dipartimento regionale dell'urbanistica | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | |
| AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente | | |
| U.P.B. 12.3.1.3.99 - <i>Interventi diversi</i> | + | 17.600,00 |
| di cui al capitolo | | |
| 449702 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria MED | + | 17.600,00 |
| | | R. CEE n. 1083/2006 |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2013.

PISCIOTTA

(2013.23.1350)017

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del mezzogiorno sia in quelle del centro nord;

Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di "Approvazione del Quadro Strategico Nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate";

Vista la deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009 con la quale la Giunta regionale approva il Programma attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;

Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 concernente "Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottosviluppate - Assegnazione risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007";

Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2000 concernente la "presa d'atto del Programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione siciliana";

Vista la deliberazione n. 315 del 18 agosto 2009 con la quale la Giunta regionale approva, nella sua formulazione definitiva, il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi delle citate delibere CIPE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale approva il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, come modificato dal comitato di sorveglianza del 23 marzo 2010;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

Vista la delibera n. 183 del 26 luglio 2011 con la quale la Giunta regionale, a seguito della delibera CIPE n. 1/2011, ha approvato le modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013 al fine di renderlo coerente con il Piano del sud;

Vista la delibera n. 289 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;

Vista la delibera n. 200 del 21 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche da apportare al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS Sicilia 2007/2013;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 avente per oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno" che ha assegnato alla Regione siciliana la somma complessiva di € 12.756.002,61 la cui copertura finanziaria è così disposta: € 1.153.004,80 quota MATT (legge n. 266/2005 e legge n. 183/2011). € 5.801.498,91 riduzioni disposte a carico delle assegnazioni PAIN e € 5.801.498,90 assegnazione PAR-FSC Sicilia 2007/2013;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota prot. n. 17720 del 26 marzo 2013, con la quale il ragioniere generale della Regione nella qualità di organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS Sicilia 2007/2013, avvalendosi del servizio 11 - coordinamento della finanza pubblica regionale - di questa ragioneria generale chiede, ai fini di dare attuazione della succitata delibera CIPE, ed a seguito della nota prot. n. 3753 del 23 gennaio 2013 del dipartimento dell'ambiente, l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013, su un capitolo di nuova istituzione, della somma di € 5.802.000,00 con la conseguente pari riduzione dello stanziamento del capitolo 613944;

Ritenuto per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 842067 di nuova istituzione la somma di € 5.802.000,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613944;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed interazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013 citata in premessa:

| DENOMINAZIONE | | Variazioni | Note |
|---|--|---------------|---|
| ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA | | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro | | |
| TITOLO | 2 - Spese in conto capitale | | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | | |
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - <i>Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali</i> . . . | - 5.802.000,0 | |
| | di cui al capitolo | | |
| | 613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche ed integrazioni | - 5.802.000,0 | |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale dell'ambiente | | |
| TITOLO | 2 - Spese in conto capitale | | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - Spese per investimenti | | |
| U.P.B. | 12.2.2.6.2 - <i>Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente</i> | + 5.802.000,0 | |
| | di cui al capitolo | | |
| | (Nuova istituzione) | | |
| | 842067 Interventi per il contrasto del rischio idrogeologico - frane e versanti - previsti dal Programma attuativo regionale delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 | + 5.802.000,0 | Del. CIPE n. 66/2009 Del. CIPE n. 8/2012 |
| | Codici: 21.01.05 05.06.00 V | | |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2013.

PISCIOTTA

(2013.23.1349)017

DECRETO 29 maggio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità per il 2012";

Visto l'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con cui si dispone che, per lo sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di

progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per provvedere alle citate iniziative e progetti presentati si autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 cui il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate;

Vista la nota n. 6204 del 20 marzo 2013 del dipartimento regionale turismo - area 2 - con cui si chiede l'iscrizione, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario corrente, dell'importo € 4.226.792,50 corrispondente alla somma complessivamente assegnata in favore di questa Regione per le finalità previste dal citato articolo 1, comma 1228, della legge n. 296/2006 a seguito degli Accordi di programma stipulati con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione dei progetti Culto & Cultura dell'importo di € 1.978.396,50, MICE Italia dell'importo di € 270.000,00 e Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico dell'importo di € 1.978.396,00;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il turismo ed il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che disciplina la gestione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale e per il recupero della sua competitività sul piano internazionale (risorse rideterminate per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visti i seguenti Accordi di programma e i decreti di approvazione degli stessi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui tra l'altro vengono disposti i relativi impegni di spesa;

— decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2012 - Accordo di programma del 20 aprile 2012 tra il Dipartimento e le Regioni Sicilia (capofila) e Calabria per la realizzazione del progetto "Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso" - Impegno di spesa complessivo € 2.838.828,45 di cui € 1.978.396,50 in favore della Regione siciliana;

— decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2012 - Accordo di programma del 20 aprile 2012 tra il Dipartimento e le Regioni Calabria (capofila) e Sicilia per la realizzazione del progetto "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico" - Impegno di spesa complessivo € 3.967.319,86 di cui € 1.978.396,00 in favore della Regione siciliana;

— decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2012 - Accordo di programma del 22 maggio 2012 tra il Dipartimento e le Regioni Toscana (capofila), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Valle d'Aosta, Regione siciliana, Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione del progetto "MICE in Italia" - Impegno di spesa complessivo € 3.083.520,62 di cui € 270.000,00 in favore della Regione siciliana;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni in termini di competenza;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni:

| DENOMINAZIONE | | Variazioni (euro) |
|--|---|----------------------|
| ENTRATA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo | |
| TITOLO | 1 - Entrate correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - Trasferimenti correnti | |
| U.P.B. 4.2.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> | | + |
| di cui al capitolo | | 4.226.792,50 |
| (Nuova istituzione) | | |
| 3667 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale | | + |
| Codici: 011104 - 23 - V | | 4.226.792,50 |
| Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1228; legge n. 69/2009, art. 18 | | |

| DENOMINAZIONE | | Variations (euro) |
|--|---|----------------------|
| SPESA | | |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO | | |
| RUBRICA | 2 - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo | |
| TITOLO | 1 - Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - Spese per interventi di parte corrente | |
| U.P.B. 13.2.1.3.1 - <i>Promozione turistica</i> | | + 4.226.792,50 |
| di cui al capitolo | | |
| (Nuova istituzione) | | |
| 472527 Finanziamenti dello Stato da destinare alla realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale | | + 4.226.792,50 |
| Codici: 02.02.14 - 040703 - V | | |
| Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1228; legge n. 69/2009, art. 18 | | |

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 maggio 2013.

PISCIOTTA

(2013.23.1351)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 15 maggio 2013.

Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto 28 maggio 2012, concernente direttive per l'accesso alle risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate all'attivazione o implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P. n. 61 del 2 marzo 2009 con cui viene approvato il "Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012";

Visto il Quadro strategico nazionale 2007/2013 (QSN), che individua tra gli obiettivi di servizio, destinati ad un

miglioramento della qualità di vita dei cittadini, quello della "Presenza in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata" (A.D.I.);

Visto il D.P. n. 454 del 17 novembre 2011 che, in applicazione della delibera di Giunta regionale n. 218 del 13 settembre 2011, prevede in favore dei distretti socio-sanitari istituiti ai sensi della legge n. 328/2000, la destinazione sul capitolo regionale 183739 di € 4.000.000,00 per l'implementazione delle prestazioni socio-assistenziali rese, in raccordo con l'A.S.P. competente per territorio, nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata;

Visto il D.D.G. n. 1018/servizio II del 28 maggio 2012, successivamente integrato con D.D.G. n. 1374 del 5 luglio 2012, con il quale il dipartimento famiglia e politiche sociali approva le direttive per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali destinate all'attivazione o all'implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata;

Visto il D.D.G. n. 2224 del 7 novembre 2012, con il quale, ad integrazione degli artt. 2 e 4 dell'allegato A del citato decreto D.D.G. n. 1018, viene approvata la scheda di valutazione dei progetti presentati dai distretti socio-sanitari, nonché individuati i criteri per l'assegnazione del punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità (60/100) e i criteri per la quantificazione del contributo da assegnare ai progetti ritenuti ammissibili;

Preso atto che il D.D.G. n. 2224/2012 all'art. 2 dispone che il contributo da erogare ai progetti ritenuti ammissibili verrà quantificato nella misura del 60% sul punteggio acquisito in fase di valutazione, del 30% sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne e del 10% sulla base del cofinanziamento aggiuntivo al 20% minimo già previsto nelle direttive;

Rilevato che i progetti presentati a valere sul D.D.G. n. 1018/servizio II del 28 maggio 2012 e successive integra-

zioni, sono stati complessivamente 45 e di questi 4 giudicati in fase istruttoria non ammissibili per difformità degli atti presentati rispetto a quanto stabilito dall'articolato del citato decreto;

Preso atto dei verbali dei nuclei di valutazione dei piani zona competenti per territorio, così come previsto all'art. 2 del D.D.G. n. 1018/2012, e dell'esito dell'attività valutativa, con indicazione dei punteggi assegnati a ciascun progetto;

Rilevato che soltanto n. 25 distretti socio-sanitari hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 previsto per l'ammissibilità a contributo;

Preso atto che l'applicazione dei tre criteri sopra indicati ai distretti socio-sanitari risultati ammissibili ha comportato in tre distretti socio-sanitari un'eccedenza della somma da assegnare rispetto a quella massima concedibile prevista nel D.D.G. n. 1018/2012, nonché allo stesso ammontare del contributo richiesto;

Ritenuto che in quest'ultimo caso la somma eccedente vada ripartita tra gli altri distretti sociosanitari ammessi a contributo, sempre nel rispetto dei tre criteri sopra indicati;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, ripartendo il budget di 4 milioni di euro secondo i criteri individuati dal D.D.G. n. 2224/2012, nonché di approvare gli elenchi riguardanti i progetti non ammissibili per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (60/100) e i progetti esclusi in fase istruttoria per incompletezza della documentazione trasmessa;

Preso atto del D.G. n. 437/servizio II del 23 aprile 2013 che approva la citata graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili;

Rilevato che, per mero errore di calcolo, l'importo del finanziamento individuato per ciascun distretto risulta errato e va pertanto modificato;

Ritenuto necessario con il presente provvedimento revocare il D.G. n. 437/servizio II del 23 aprile 2013 per apportare le relative correzioni contabili e approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sul D.D.G. n. 1018/ servizio II del 28 maggio 2012 e successive integrazioni, distinti per progetti ammessi a valutazione (allegato 1), progetti ammessi a contributo a seguito del raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 (allegato 2) e progetti esclusi in sede istruttoria per difformità degli atti presentati rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato A del citato decreto n. 1018/2012 (allegato 3).

Gli allegati nn. 1, 2 e 3 sopra citati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I progetti ammissibili il cui contributo regionale complessivo è pari a € 4.000.000,00 verranno finanziati a valere sul capitolo 183739 - rubrica dipartimento della famiglia e politiche sociali, secondo le modalità di cui al D.D.G. n. 1018/2012, art. 7 "Procedura per l'erogazione dei finanziamenti".

Art. 3

Il D.G. n. 437/servizio II del 23 aprile 2013 è revocato.

Art. 4

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella pagina web del dipartimento famiglia e politiche sociali.

Palermo, 15 maggio 2013.

BULLARA

Vistato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 24 maggio 2013 al n. 115.

Allegato 1

"Direttive per l'accesso alle risorse provenienti dal F.N.P.S. destinate all'attivazione o implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell'ambito del servizio A.D.I." - D.D.G. n. 1018 del 28 maggio 2012

Graduatoria dei progetti ammessi a valutazione

| | | |
|----|------------------------|-------|
| 1 | D. 06 Ribera | 83 |
| 2 | D. 44 Ragusa | 81,72 |
| 3 | D. 28 Barcellona P.G. | 71,8 |
| 4 | D. 33 Cefalù | 71,7 |
| 5 | D. 50 Trapani | 71,7 |
| 6 | D. 20 Palagonia | 69,85 |
| 7 | D. 24 Piazza Armerina | 68,1 |
| 8 | D. 05 Licata | 66,97 |
| 9 | D. 27 Milazzo | 66,6 |
| 10 | D. 09 Gela | 65,17 |
| 11 | D. 22 Enna | 65,1 |
| 12 | D. 35 Petralia Sottana | 64,85 |
| 13 | D. 37 Termini Imerese | 64,55 |
| 14 | D. 17 Giarre | 64,45 |
| 15 | D. 15 Bronte | 64,3 |
| 16 | D. 36 Misilmeri | 63,95 |
| 17 | D. 46 Noto | 63,55 |
| 18 | D. 25 Lipari | 62,3 |
| 19 | D. 39 Bagheria | 62,25 |
| 20 | D. 19 Gravina di CT | 62,22 |
| 21 | D. 52 Marsala | 62,08 |
| 22 | D. 07 Sciacca | 61,85 |
| 23 | D. 42 Palermo | 60,98 |
| 24 | D. 18 Paternò | 60,95 |
| 25 | D. 11 San Cataldo | 60,4 |
| 26 | D. 40 Corleone | 57,25 |
| 27 | D. 38 Lercara Friddi | 57,12 |
| 28 | D. 02 Bivona | 55,35 |
| 29 | D. 13 Caltagirone | 52,12 |
| 30 | D. 55 Alcamo | 49,73 |
| 31 | D. 30 Patti | 49,53 |

| | | |
|----|---------------------|-------|
| 32 | D. 47 Augusta | 49,5 |
| 33 | D. 01 Agrigento | 47,43 |
| 34 | D. 10 Mussomeli | 47,08 |
| 35 | D. 45 Modica | 45,95 |
| 36 | D. 54 Castelvetro | 45,5 |
| 37 | D. 12 Adrano | 42,57 |
| 38 | D. 48 Siracusa | 42,13 |
| 39 | D. 14 Acireale | 40,75 |
| 40 | D. 49 Lentini | 36,28 |
| 41 | D. 04 Casteltermini | 35,81 |

Allegato 2

“Direttive per l’accesso alle risorse provenienti dal F.N.P.S. destinate all’attivazione o implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I.” - D.D.G. n. 1018 del 28 maggio 2012

Progetti ammessi a contributo

| | Distretti socio-sanitari con punteggio > di 60 | Contributo concesso in base ai tre criteri di cui al D.D.G. n. 2224 del 7 novembre 2002 (punteggio + popolazione + cofinanziamento) | | | |
|--------|--|---|-------------|--|-----------------------|
| | | Punteggio | Popolazione | Percentuale cofinanziamento superiore al 20% | Contributo concesso € |
| 1 | D. 06 Ribera | 83 | 7.373 | 0 | 146.124,00 |
| 2 | D. 44 Ragusa | 81,72 | 19.830 | 4,97 | 199.922,00 |
| 3 | D. 28 Barcellona P.G. | 71,8 | 14.192 | 10 | 199.646,00 |
| 4 | D. 33 Cefalù | 71,7 | 10.167 | 0 | 146.738,00 |
| 5 | D. 50 Trapani | 71,7 | 28.005 | 1,67 | 191.508,00 |
| 6 | D. 20 Palagonia | 69,85 | 9.869 | 0 | 150.776,00 |
| 7 | D. 24 Piazza Armerina | 68,1 | 8.507 | 0 | 143.391,00 |
| 8 | D. 05 Licata | 66,97 | 11.350 | 0 | 135.619,00 |
| 9 | D. 27 Milazzo | 66,6 | 15.892 | 0,58 | 160.638,00 |
| 10 | D. 09 Gela | 65,17 | 19.695 | 5,44 | 185.305,00 |
| 11 | D. 22 Enna | 65,1 | 11.537 | 0 | 149.022,00 |
| 12 | D. 35 Petralia Sottana | 64,85 | 7.726 | 0,4 | 137.721,00 |
| 13 | D. 37 Termini Imerese | 64,55 | 12.895 | 11,37 | 196.430,00 |
| 14 | D. 17 Giarre | 64,45 | 16.030 | 0 | 140.247,00 |
| 15 | D. 15 Bronte | 64,3 | 7.327 | 0 | 138.615,00 |
| 16 | D. 36 Misilmeri | 63,95 | 10.436 | 2,27 | 152.851,00 |
| 17 | D. 46 Noto | 63,55 | 17.862 | 0 | 158.852,00 |
| 18 | D. 25 Lipari | 62,3 | 2.362 | 0,28 | 121.176,00 |
| 19 | D. 39 Bagheria | 62,25 | 14.905 | 0 | 139.218,00 |
| 20 | D. 19 Gravina di CT | 62,22 | 26.703 | 1,95 | 181.072,00 |
| 21 | D. 52 Marsala | 62,08 | 18.578 | 2,98 | 170.601,00 |
| 22 | D. 07 Sciacca | 61,85 | 15.807 | 19,53 | 200.000,00 |
| 23 | D. 42 Palermo | 60,98 | 128.658 | 5,93 | 193.881,00 |
| 24 | D. 18 Paternò | 60,95 | 11.664 | 0 | 136.528,00 |
| 25 | D. 11 San Cataldo | 60,4 | 7.564 | 0,12 | 124.119,00 |
| Totale | | | | | 4.000.000,00 |

Allegato 3

“Implementazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I.” (D.D.G. n. 1018 del 28 maggio 2012)

Progetti non ammessi a valutazione

| Distretti | Motivi di esclusione |
|------------------------|--|
| D. 29 Mistretta | Mancata adozione del regolamento del servizio A.D.I. |
| D. 32 Taormina | Accordo di programma e cofinanziamento non sottoscritto dal sindaco di Roccaffiorita |
| D. 41 Partinico | Mancata sottoscrizione degli atti da parte del sindaco del comune di Camporeale |
| D. 53 Mazara del Vallo | Mancata sottoscrizione degli atti da parte dei sindaci dei comuni di Salemi e Vita |

(2013.25.1481)012

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ORDINANZA 25 giugno 2013, n. 1.

Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole dell'infanzia regionali per l'anno scolastico 2013/2014.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Vista la legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;
Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85;
Vista la legge regionale n. 15 del 1990;
Visto il 2° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 15/90;

Visto il ruolo degli insegnanti e degli assistenti delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale n. 67/75 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto n. 700 dell'8 marzo 2013;

Considerato che occorre procedere ai trasferimenti degli insegnanti e delle assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 2013/2014;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1965, n. 67, lo stato giuridico ed economico del personale, ivi compresi i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, sono regolati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale statale;

Considerato, altresì, che i trasferimenti tra province diverse, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 85/75, che modifica il penultimo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 67/75, vengono effettuati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

Ritenuto di dovere adottare, ove compatibili, le vigenti disposizioni sulla mobilità del corrispondente personale statale;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013;
Visto il CCNL dell'11 marzo 2013 sulla mobilità del personale;

Sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;

Ordina:

Per l'anno scolastico 2013/2014 i trasferimenti a domanda degli insegnanti e degli assistenti del ruolo ad

esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuate con i criteri e le modalità dell'ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013.

Il recepimento dell'ordinanza ministeriale n. 9/2013 comporta, ovviamente, che tutti i riferimenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) debbano essere intesi, in sede regionale, come riferentesi all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuole dell'infanzia ed istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale.

Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale - ambito territoriale provinciale, avrà cura di trasmettere copia dell'ordinanza ai dirigenti scolastici della provincia di competenza per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Le domande di trasferimento debbono essere prodotte entro il 31 luglio 2013.

Le domande di trasferimento nell'ambito del comune o della provincia di attuale appartenenza devono essere dirette all'ufficio scolastico regionale - ambito territoriale provinciale competente per territorio, per il tramite della istituzione scolastica presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013.

Le domande di trasferimento interprovinciale devono essere dirette all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuole dell'infanzia ed istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale, sempre per il tramite dell'istituzione scolastica presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico 2012/2013.

Le eventuali istanze di rinuncia, viste dal capo d'istituto, dovranno pervenire all'ufficio scolastico regionale - ambito territoriale provinciale di competenza o, per i trasferimenti interprovinciali, all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuole dell'infanzia ed istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale, entro il 13 agosto 2013.

Copia dei decreti, che dispongono i movimenti di pertinenza dell'Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale provinciale competente per territorio, dovrà essere pubblicata mediante affissione agli albi degli stessi uffici e trasmessa all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuole dell'infanzia ed istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale, entro il termine perentorio del 23 agosto 2013.

Il termine ultimo per la notifica dei movimenti effettuati dall'Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale provinciale, è fissato al 28 agosto 2013.

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento istruzione e formazione professionale - servizio scuola dell'infanzia ed istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale, ricevuta la copia del decreto di cui sopra, procederà ai movimenti interprovinciali e successivamente a quelli per compensazione.

In riferimento all'utilizzazione del personale perdente posto, si precisa che il suddetto personale sarà utilizzato prioritariamente in attività didattiche ivi comprese le eventuali supplenze nel plesso di appartenenza o nell'ambito del circolo, successivamente nel comune sede di servizio e nei comuni vicini della stessa provincia.

Per i trasferimenti del personale con qualifica di assistente di scuola dell'infanzia regionale valgono le stesse norme relative del personale insegnante.

Nella presentazione delle istanze gli interessati potranno utilizzare la seguente modulistica pubblicata

nel sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del dipartimento istruzione e formazione professionale:

- "mod. A"
- "mod B"
- "mod C"
- dichiarazioni art. 33, commi 5 e 7, legge n. 104/92
- dichiarazioni D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- dichiarazione personale.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del dipartimento dell'istruzione e formazione professionale della Regione siciliana.

La pubblicazione nel sito del dipartimento costituisce notifica valida a tutti gli effetti per gli aventi diritto.

Palermo, 25 giugno 2013

CORSELLO

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: Altomonte

(2013.26.1569)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 17 giugno 2013.

Istituzione degli Ambiti territoriali di caccia nel territorio della Regione siciliana, per l'annata venatoria 2013/2014.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.";

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE.

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente che ha espresso parere motivato positivo sulla VAS-V.I. della proposta di Piano regionale faunistico venatorio della Regione siciliana;

Considerato che il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente, emanato nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza della proposta di Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana può essere ritenuto valido ed efficace per regolamentare l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, in quanto esprime parere motivato positivo e detta prescrizioni e limitazioni per un periodo temporale in cui ricade anche la stagione venatoria oggetto del presente provvedimento;

Vista la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018 trasmesso alla Presidenza della Regione - Ufficio della segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che ha recepito integralmente quanto previsto dal D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente;

Considerato che la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018 trasmessa alla Presidenza della Regione - Ufficio della segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, ha individuato e determinato il territorio posto a base di 23 Ambiti territoriali di caccia della Regione Sicilia;

Visto il proprio decreto n. 2823 dell'11 giugno 2013 con cui è stato individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P.) esteso ettari 2.409.161,2 ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di ettari 844.248,9, pari al 35% del T.A.S.P., e pertanto superiore al 20%, previsto dalla legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge regionale n. 19/2011;

Ravvisata la necessità di dovere regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana con limitazioni di tempo, specie, e luoghi;

Considerato che, allo stato attuale, l'unico strumento, di pianificazione del territorio, idoneo, che fornisce informazioni e dati certi in merito alla destinazione, all'uso ed alla distribuzione del territorio agro-silvo-pastorale, con relativa quota di territorio destinato a protezione della fauna selvatica, per singolo comune e per le province della Regione Sicilia, è la proposta di Piano faunistico-venatorio della Regione siciliana, trasmesso alla Presidenza della Regione - Ufficio della segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013;

Ritenuto che, in ottemperanza alla legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario definire gli ambiti territoriali di caccia, per ogni provincia, al fine di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria, per l'annata venatoria 2012/2013, nel territorio della Regione siciliana;

Decreta:

Articolo unico

Per l'annata venatoria 2013/2014, nella Regione Sicilia, in aderenza alla proposta di Piano faunistico-venatorio 2013/2018, sono istituiti 23 Ambiti territoriali di caccia di seguito definiti: AG1-AG2-AG3-CL1-CL2-CT1-CT2-EN1-EN2-ME1-ME2-ME3-PA1-PA2-PA3-RG1- RG2- SR1-SR2- TP1- TP2- TP3- TP4. I singoli Ambiti territoriali di caccia sono costituiti dai territori comunali, con esclusione delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio per effetto di leggi o disposizioni, così come riportati nelle tabelle dell'allegato "A" che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 17 giugno 2013.

CARTABELLOTTA

Allegato A

DEFINIZIONE ED ISTITUZIONE
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA "A.T.C."
STAGIONE VENATORIA 2013/2014

Tabella 1 - Destinazione differenziata del territorio posto a base dei singoli A.T.C.

| A.T.C. | T.A.S.P. | T.A.S.P. destinato a protezione | % T.A.S.P. destinato a protezione | T.A.S.P. A.T.C. |
|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| AG1 | 131.415,1 | 40.573,5 | 30,9 | 90.841,6 |
| AG2 | 154.854,1 | 32.554,8 | 21,0 | 122.299,3 |
| AG3 | 2.223,7 | 1.984,9 | 89,3 | 238,9 |
| CL1 | 100.719,1 | 27.312,4 | 27,1 | 73.406,8 |
| CL2 | 99.260,1 | 27.663,2 | 27,9 | 71.596,9 |
| CT1 | 250.606,5 | 107.016,2 | 42,7 | 143.590,3 |
| CT2 | 70.402,4 | 18.498,3 | 26,3 | 51.904,1 |
| EN1 | 133.294,9 | 37.751,0 | 28,3 | 95.543,9 |
| EN2 | 116.054,4 | 31.635,4 | 27,3 | 84.418,9 |
| ME1 | 125.848,2 | 81.134,1 | 64,5 | 44.714,1 |
| ME2 | 167.889,9 | 58.705,4 | 35,0 | 109.184,6 |
| ME3 | 10.530,7 | 7.886,4 | 74,9 | 2.644,3 |
| PA1 | 254.239,6 | 109.791,4 | 43,2 | 144.448,2 |
| PA2 | 219.199,6 | 81.317,5 | 37,1 | 137.882,2 |
| PA3 | 745,1 | 500,2 | 67,1 | 244,9 |
| RG1 | 98.947,1 | 24.508,2 | 24,8 | 74.438,9 |
| RG2 | 51.214,0 | 13.389,2 | 26,1 | 37.824,8 |
| SR1 | 91.253,4 | 31.980,0 | 35,0 | 59.273,4 |
| SR2 | 103.808,0 | 35.378,0 | 34,1 | 68.430,0 |
| TP1 | 97.536,1 | 36.064,3 | 37,0 | 61.471,8 |
| TP2 | 117.839,6 | 32.318,8 | 27,4 | 85.520,8 |
| TP3 | 3.431,0 | 2.738,2 | 79,8 | 692,8 |
| TP4 | 7.848,5 | 7.006,8 | 89,3 | 841,7 |
| Totale | 2.409.161,2 | 844.248,9 | 35,0 | 733.520,0 |

Tabella 2 - Ambiti territoriali di caccia

| Ambito territoriale di caccia A.T.C. | Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale di caccia |
|--------------------------------------|--|
| ATC AG1 | Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Montevago Calamonaci |
| ATC AG2 | Licata, Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina |
| ATC AG3 | Lampedusa (Lampedusa e Linosa) |
| CL1 | Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Musomeli, Santa Caterina Villarmosa, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallerlunga Pratameno, Villalba |
| CL2 | Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi |
| CT1 | Acì Bonaccorso, Acì Castello, Acì Catena, Acireale, Acì Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascali, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea |
| CT2 | Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini |
| EN1 | Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Nissoria, Troina |
| EN2 | Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa |
| ME1 | Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa |
| ME2 | Alì, Alì Terme, Antillo, Basicò, Brolo, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agro, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarrò Santandrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuja, Roccaforte, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zancalea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena |
| ME3 | Lipari (Isole di: Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi) Leni, Malfa, Santa Marina Salina (Isola di Salina) |
| PA1 | Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate, Villafraati |
| PA2 | Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Resuttano |
| PA3 | Ustica |
| RG1 | Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria |
| RG2 | Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli |
| SR1 | Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino |
| SR2 | Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini, Siracusa |
| TP1 | Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita |
| TP2 | Campobello di Mazara, Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa |
| TP3 | Favignana (Isole di Favignana, Levanzo, Marettimo) |
| TP4 | Pantelleria |

DECRETO 17 giugno 2013.

Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2013/2014 - 2017/2018.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013 con il quale viene confermato l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale risorse agricole e alimentari alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura con il quale è assegnato al dott. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 22, comma 3, della predetta legge regionale n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l'indice medio di densità venatoria regionale;

Visto il successivo comma 4, dell'art. 22 della legge sopra citata, che così recita: "L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale";

Ravvisata la necessità, al fine di regolamentare l'attività venatoria per la stagione 2013/2014 e nelle more dell'approvazione ed emanazione da parte della Giunta di Governo regionale del Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, di dovere ridefinire l'indice medio regionale di densità venatoria, per il quinquennio 2013/2014 - 2017/2018, sulla base del quale (art. 22, comma 3, della legge regionale n. 33/97) viene determinato l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C.;

Visto il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente che ha espresso parere motivato positivo sulla VAS-V.I. della Proposta di Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana;

Considerato che il D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente, emanato nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza della proposta di Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, può essere ritenuto valido ed efficace per regolamentare l'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014, in quanto esprime parere motivato positivo e detta prescrizioni e limitazioni per un periodo temporale in cui ricade anche la stagione venatoria oggetto del presente provvedimento;

Vista la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018, trasmessa alla Presidenza della Regione - Ufficio

della segreteria della Giunta regionale con nota prot. n. 23791 del 15 marzo 2013, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, che ha recepito integralmente quanto previsto dal D.D.G. n. 442 del 10 agosto 2012 del dipartimento regionale dell'ambiente;

Considerato che la proposta di Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 ha individuato il territorio agro-silvo pastorale regionale e determinato la sua estensione, nonché la relativa superficie riservata per la protezione della fauna selvatica;

Visto il decreto assessoriale n. 2823 dell'11 giugno 2013, con cui è stato individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P) esteso ettari 2.409.161,2 ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di ettari 844.248,9, pari al 35,00% del T.A.S.P. e pertanto superiore al 20,00%, previsto dalla legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge regionale n. 19/2011;

Visto il decreto assessoriale n. 2894 del 17 giugno 2013, con il quale sono stati definiti ed istituiti gli ambiti territoriali di caccia della Regione Sicilia, per la stagione venatoria 2013/2014;

Considerato che la proposta di Piano regionale faunistico 2013/2018 ha determinato l'indice medio regionale di densità venatoria per il periodo di validità e, pertanto, può essere preso come base per il calcolo dell'indice di densità venatoria massima per A.T.C.;

Ritenuto di potere ridefinire l'indice medio regionale di densità venatoria, per il quinquennio 2013/2014 - 2017/2018, sulla base di quello determinato dalla proposta di PRFV 2013/2018 tenuto conto anche del D.A. n. 2823 dell'11 giugno 2013 e del D.A. n. 2894 del 17 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1

L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33, per il quinquennio 2013/2014 - 2017/2018 è definito pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore.

Art. 2

L'indice medio regionale costituirà la base per la determinazione dell'indice massimo per A.T.C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 17 giugno 2013.

GUFO

(2013.25.1529)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2013.

Recepimento del documento recante: "Piano per la malattia diabetica".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge n. 115/87 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito";

Visto il D.A. 30 aprile 2002 "Linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia siciliane" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013, che individua il diabete mellito dell'adulto tra le patologie croniche target per le quali intervenire con specifici programmi di prevenzione, costruire percorsi assistenziali e potenziare l'integrazione ospedale-territorio in una prospettiva di presa in carico globale della persona e che inoltre, per i soggetti in età evolutiva, specificamente ribadisce l'esigenza di identificare percorsi dedicati attraverso l'integrazione tra territorio e centri di riferimento di I e II livello per una gestione avanzata ed integrata dei bambini e degli adolescenti con patologie d'organo e/o con patologie croniche, nell'ottica di una riduzione della mobilità sanitaria, di una riduzione dei costi e di una più efficace gestione delle patologie stesse;

Viste le Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività territoriale (PTA - cure primarie - gestione integrata - day service territoriale) di cui all'art. 12 c. 8 della legge regionale n. 5/2009 di riordino del SSR, pubblicate con D.A. n. 723 del 10 marzo 2010, che sviluppano la gestione integrata del diabete mellito tipo 2, unitamente allo scompenso cardiaco, come modello per la riorganizzazione dei servizi territoriali e l'integrazione H-T;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 45 individua tra le funzioni essenziali del medico di assistenza primaria la gestione delle patologie croniche secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute;

Visto l'accordo integrativo regionale di assistenza primaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 15 ottobre 2010 n. 45, che all'art. 2 individua tra gli ambiti prioritari di attività di medici di assistenza primaria finalizzati al governo clinico la gestione integrata dei pazienti cronici, indicando il diabete mellito tra le patologie target;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29 luglio 2009, che prevede la collaborazione del pediatra con il dipartimento materno-infantile per processi assistenziali riguardanti particolari patologie - ivi compreso il diabete mellito - secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di libera scelta e i casi di ricorso al secondo livello specialistico;

Visto l'accordo regionale di pediatria, pubblicato il 29 luglio 2011, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31, che prevede la partecipazione dei pediatri di libera scelta alla gestione integrata di selezionate patologie "target" dell'età evolutiva, tra cui il diabete mellito e l'obesità;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documen-

to recante: «Piano per la malattia diabetica». (Rep. Atti n. 233/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2013, che si propone di dare omogeneità ai provvedimenti e alle attività regionali e locali relative alla gestione della malattia diabetica, fornendo indicazioni per il miglioramento della qualità dell'assistenza che tengano conto dell'evoluzione registrata in ambito scientifico e tecnologico e dei nuovi modelli organizzativi diffusi in vaste aree del territorio;

Considerata la necessità di garantire una più diffusa adozione delle raccomandazioni basate sulle prove di efficacia; integrare tra loro i diversi livelli assistenziali favorendo una modalità di gestione delle patologie croniche che preveda team multiprofessionali e multidisciplinari; realizzare registri e sistemi di monitoraggio che permettano di verificare l'applicazione di tali modelli e l'adesione alle *good clinical practice* indicate dalla letteratura;

Ritenuto, quindi, di dovere procedere al recepimento del suddetto «Piano per la malattia diabetica», fermi restando i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione siciliana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e/o del Fondo sanitario regionale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si recepisce il documento recante: «Piano per la malattia diabetica». (Rep. Atti n. 233/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2013, oggetto di accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al documento in oggetto, sarà trasmesso alle aziende sanitarie della Sicilia, che dovranno provvedere, pur nel pieno rispetto dei modelli organizzativi e operativi regionali e aziendali, a considerare nella pianificazione della gestione della malattia diabetica gli obiettivi, le linee di indirizzo prioritarie e i modelli per ottimizzare la disponibilità e l'efficacia dell'assistenza delineati nel «Piano per la malattia diabetica» in oggetto.

Art. 3

All'adozione delle linee di indirizzo delineate nel documento in oggetto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione siciliana, senza che comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e/o del Fondo sanitario regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

BORSELLINO

(2013.25.1474)102

DECRETO 10 giugno 2013.

Zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 marzo 2013.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;

Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;

Visto il D.P.R.S. del 22 settembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009) con il quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Visto il D.D.G. n. 534/13 del 15 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2013, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi carenti di assistenza primaria accertati alla data dell'1 marzo 2013;

Visto l'art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reinscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 33 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 9324 del 19 dicembre 2006 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 7 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che

nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34 comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 comma 2 decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16 comma 9 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle AA.SS.PP. alla data dell'1 marzo 2013;

Visto il D.D.G. n. 780 del 19 aprile 2013 con il quale la dott.ssa Antonella Di Stefano è stata temporaneamente delegata allo svolgimento delle attività di competenza del servizio 2 "personale convenzionato S.S.R." a far data dal 16 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all'1 marzo 2013 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93 limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91;

b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla

concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2013, i quali, al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.

I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (iscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica - servizio 2° "personale convenzionato S.S.R." - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato "A1"). Gli stessi saranno graduati secondo l'anzianità di attività come medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art.2 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato "B1").

L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art.2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2013, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per il 2013, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "D".

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per l'anno 2013; (per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2010 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2010 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato "C1").

Art. 9

Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 11

L'Assessorato regionale della salute, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 39 comma 8 e 34, comma 2, lett. a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

Art. 13

Il medico che accetta l'incarico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

Il dirigente delegato del servizio: Di Stefano

Allegato

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL'1 MARZO 2013

Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento

| Ambito territoriale | Posti |
|---|-------|
| Realmondo - Siculiana (obbligo di apertura amb. Siculiana) | 1 |
| Bivona - Santo Stefano Quisquina | 1 |
| Grotte - Racalmuto (obbligo di apertura amb. Grotte) | 1 |
| Palma di Montechiaro | 1 |

Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta

| Ambito territoriale | Posti |
|---------------------|-------|
| Niscemi | 2 |

Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania

| Ambito territoriale | Posti |
|--|-------|
| Acicastello | 1 |
| Acireale | 1 |
| Randazzo | 1 |
| Caltagirone - Mazzarrone | 1 |
| Grammichele - Mineo | 1 |
| Misterbianco | 4 |
| Catania | 15 |
| Giarre - Riposto | 2 |
| Calatabiano - Fiumefreddo | 1 |
| Castiglione di Sicilia - Linguaglossa - Piedimonte Etneo | 1 |
| San Giovanni La Punta | 1 |
| San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo | 1 |
| Paternò | 2 |

Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna

| Ambito territoriale | Posti |
|--|-------|
| Enna - Calascibetta - Villarosa (obbligo di apertura amb. 1 a Enna e 1 a Villarosa) | 2 |

Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Messina

| Ambito territoriale | Posti |
|---|-------|
| Messina | 2 |
| Giardini Naxos - Gaggi - Graniti | 1 |
| Venetico - Spadafora - Valdina | 1 |
| Lipari - Stromboli (obbligo di apertura amb. Stromboli) | 1 |
| Novara di Sicilia - Fondachelli F. - Terme V. - Rodi Milici - Mazzarrà S. Andrea | 1 |
| Tortorici - Galati M. - San Salvatore di Fitalia Longi - Mirto - Frazzanò | 1 |
| Acquedolci - San Fratello - Caronia | 1 |

Azienda sanitaria provinciale n. 6 di Palermo

| Ambito territoriale | Posti |
|--------------------------------|-------|
| Cefalù | 1 |
| Marineo - Bolognetta | 1 |

Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa

| Ambito territoriale | Posti |
|---------------------|-------|
| Modica | 1 |
| Ispica | 1 |
| Pozzallo | 1 |
| Vittoria | 2 |
| Comiso | 1 |

Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa

| Ambito territoriale | Posti |
|---------------------------|-------|
| Siracusa | 1 |
| Priolo Gargallo | 1 |
| Sortino | 1 |

Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani

| Ambito territoriale | Posti |
|--|-------|
| Trapani - Erice | 4 |
| Pantelleria | 1 |
| Marsala | 2 |
| Mazara del Vallo | 1 |
| Salemi - Gibellina - Vita (obbligo di apertura amb. Salemi) | 1 |
| Castelvetrano | 1 |
| Santa Ninfa - Salaparuta - Poggioreale (obbligo di apertura amb. Santa Ninfa) | 1 |

Allegato "A"**DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1 comma 16 D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)**

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145
Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

Il sottoscritto dott.
nato a il residente
a cap via
tel. cell. in servizio
presso

CHIEDE

secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 8, dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di dell'A.S.P. n. di, individuato quale ambito carente alla data dell'1 marzo 2013, nel quale era convenzionato per l'assistenza primaria fino alla data del, data in cui ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

ACCLUDE

- documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 7, legge n. 412/91;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "D");
- copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "A1"**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Il sottoscritto dott.
nato a il ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di
presso l'Azienda sanitaria di dal
al

b) di aver optato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell'ambito territoriale di prov. dal

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato.....) dal al

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato "B"**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)**

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145
Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

Il sottoscritto dott.
nato a il residente
a cap via
tel. cell. titolare di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l'A.S.P.
n. di, per l'ambito territoriale
di della Regione

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a), dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 marzo 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. del

- ambito A.S.P.

ACCLUDE

- documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (allegato "B1");
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "D");
- copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "B1"**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di dal

b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell'ambito della Regione Sicilia pari a mesi (1), e precisamente:

- dal al presso
- dal al presso
- dal al presso

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data

Firma (3)

(1) Nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.

(2) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(3) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato "C"**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)**

Marca
da bollo
€ 14,62

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Il sottoscritto dott.
nato a il residente
a cap via
tel. cell. inserito
nella graduatoria di settore per l'assistenza primaria della Regione
siciliana valida per l'anno 2013 con punti

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b), dell'Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei
seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all'1 marzo 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione
siciliana n. del

- ambito A.S.P.

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16
comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di
assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione speci-
fica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle
corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
- riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

- certificato storico di residenza o autocertificazione di residen-
za storica (allegato "C1");
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "D");
- attestato di formazione in medicina generale (per coloro che
l'hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2012);
- copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "C1"**AUTOCERTIFICAZIONE**

Il sottoscritto dott.
nato a il inserito
nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria della
Regione siciliana valida per l'anno 2013 con punti ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA

- a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal
.....;
- b) di essere residente presso il comune di
dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma

(1) ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia".

Allegato "D"**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Il sottoscritto dott.
nato a il ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA

1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria
presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale
di

2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico
o supplente presso soggetti pubblici o privati:

- soggetto ore settimanali

via comune

tipo di rapporto di lavoro dal

3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l'A.S.P. n. di

4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato
o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzio-
nato interno:

- azienda
branca ore sett.

5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti
accreditati esterni:

- provincia branca

6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o
indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria ter-
ritoriale nella Regione azienda

7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrisponden-
ti norme del decreto legislativo n. 368/99:

- denominazione del corso

- soggetto che lo svolge inizio dal

8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di pre-
sidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

- organismo ore sett.
comune tipo di attività

9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimen-
ti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette
ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78:

- organismo ore sett.
comune tipo di attività

10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

- azienda ore sett.
dal

11) svolgere/non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:

- azienda comune

12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:

- dal

13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di impre-
se o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un
conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale:

- dal

14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:

- dal

15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

- tipo di attività dal

16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei ser-
vizi o nelle attività territoriali programmate

- azienda tipo di attività
 ore sett. dal;

17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:

- soggetto pubblico via
 comune tipo di rapporto di lavoro
 tipo di attività dal;

18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
 - dal;

19) fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
 - soggetto erogatore dell'adeguamento
 dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2013.24.1431)102

DECRETO 10 giugno 2013.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 marzo 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
 CONVENZIONATO S.S.R.
 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
 PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65 comma 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto il D.D.G. n. 534/13 del 15 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013),

con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2013, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Visto il Piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio 2007 dai Ministri dell'economia e della salute e dal Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale;

Vista la nota prot. n. 22325 del 6 marzo 2013 con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 marzo 2013, invitando le aziende sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione al netto del numero dei presidi ancora da dismettere secondo le previsioni del Piano di rientro;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 2152 del 6 settembre 2010 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art.16 comma 7 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63 comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 comma 2 D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a) del medesimo A. C. N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 marzo 2013;

Visto il D.D.G. n. 780 del 19 aprile 2013 con il quale la dott.ssa Antonella Di Stefano è stata temporaneamente delegata allo svolgimento delle attività di competenza del servizio 2 "personale convenzionato S.S.R." a far data dal 16 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 marzo 2013 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Regione siciliana sono suddivisi per azienda sanitaria provinciale:

A. S. P. n. 1 di Agrigento:

- Presidio di Porto Empedocle 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Raffadali 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Palma di Montechiaro 1 incarico 24 h settimanali.

A. S. P. n. 3 di Catania:

- Presidio di Acireale 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Bronte 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Maniace 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Maniace 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Caltagirone 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Cono 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Calatabiano 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Palagonia 2 incarichi 24 h settimanali.

A. S. P. n. 5 di Messina:

- Presidio di Castell'umberto 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Montalbano Elicona 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Floresta 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Motta D'Affermo 1 incarico 24 h settimanali.

A. S. P. n. 6 di Palermo:

- Presidio di Pollina 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Castelbuono 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Terrasini 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Capaci 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Cinisi 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Alimena 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Blufi 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Bompietro 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Gangi 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Misilmeri 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Marineo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Ventimiglia di Sicilia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Mezzojuso 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villafrati 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Caccamo 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Cerda 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Sciarra 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Trabia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Alia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Prizzi 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Valledolmo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Roccapalumba 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Vicari 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Bagheria 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Casteldaccia 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Porticello 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Ficarazzi 1 incarico 24 h settimanali;

- Presidio di Bisacchino 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Chiusa Sclafani 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Roccamena 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Balestrate 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Giuseppe Jato 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Linosa 3 incarichi 24 h settimanali;

A. S. P. n. 7 di Ragusa:

- Presidio di Donnalucata 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Scicli 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Pozzallo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Santa Croce Camerina 1 incarico 24 h settimanali.

A. S. P. n. 8 di Siracusa:

- Presidio di Rosolini 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Pachino 2 incarichi 24 h settimanali;

A. S. P. n. 9 di Trapani:

- Presidio di Marettimo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Vito Lo Capo 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Pantelleria 1 incarico 24 h settimanali;

Art. 2

I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati A e A1 (trasferimento), o B e B1 (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 2 personale convenzionato S. S. R. - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali intendono concorrere.

Art. 3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una azienda sanitaria provinciale della Regione siciliana, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2013, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente

bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

Art. 4

I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. A1).

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2013, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2013, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A. C. N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato C.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2013; (per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2010 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2010 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. B1).

Art. 9

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 3, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 11

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art. 13

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

Il dirigente delegato del servizio: Di Stefano

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (PER TRASFERIMENTO)

*All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2 - Personale convenzionato SSR
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo*

Marca
da bollo
€ 14,62

Il sottoscritto dott. nato a il
residente a CAP Via
tel. cell. titolare di incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale presso l'Azienda sanitaria
n. di
della Regione, laureato il
con voto

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. a) dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del individuati all'1 marzo 2013, presso le sotto indicate AA.SS.PP.:

Presidio ASP; Presidio ASP;
 Presidio ASP; Presidio ASP;
 Presidio ASP; Presidio ASP;
 Presidio ASP; Presidio ASP

ACCLUDE

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (all. A1);

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. C);
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data Firma

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso l'Azienda sanitaria n. di dal;

b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi e precisamente:
 dal al presso l'Azienda sanitaria provinciale n. di della Regione

dal al presso l'Azienda sanitaria provinciale n. di della Regione

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (PER GRADUATORIA)

Marca da bollo € 14,62 All'Assessorato regionale della salute Dipartimento pianificazione strategica Servizio 2 - Personale convenzionato SSR Piazza Ottavio Ziino n. 24 90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. nato a il residente a CAP Via tel. cell. inserito nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l'anno 2013 con punti laureato il con voto

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. b) dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del individuati all'1 marzo 2013, presso le sotto indicate AA.SS.PP.:

Presidio ASP; Presidio ASP;
 Presidio ASP; Presidio ASP;
 Presidio ASP; Presidio ASP

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16, commi 7 e 9, A.C.N. 23 marzo 2005 di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme dei decreti legislativi nn. 368/99 e 277/03;
 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all. B1);

Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per il 2013 (31 gennaio 2012);

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "C");
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data Firma

Allegato B1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. nato a il inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l'anno 2013 con punti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

- a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal;

b) di essere residente nell'ambito dell'AS.P. n. di dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data Firma

(1) Ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione Azienda n. di Presidio ore settimanali n.;

2) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l'Azienda n. di ambito territoriale di n. scelte

3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista

sta pediatra di libera scelta presso l'Azienda n. di
ambito territoriale di n. scelte
.....;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella Regione Azienda ore sett.;

5) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ore settimanali Via Comune Tipo di rapporto di lavoro dal

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda branca ore sett.

Azienda branca ore sett.;

7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 c. 5, decreto legislativo n. 502/92:

Provincia Azienda branca dal

8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso;

Soggetto che lo svolge inizio dal

9) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell'art. 8 - quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ore sett. Comune

Tipo di attività Tipo di lavoro dal

10) operare / non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78;

Organismo ore sett. Comune

Tipo di attività Tipo di rapporto di lavoro dal

11) svolgere - non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ore sett. dal

12) svolgere - non svolgere per conto dell'INPS o dell'azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:

Azienda Comune dal

13) avere - non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

..... dal

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

..... dal

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dal

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività dal

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:

Azienda tipo di attività ore sett. dal

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:

Soggetto pubblico Via Comune

Tipo di rapporto di lavoro Tipo di attività dal

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

..... dal

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):

soggetto erogante il trattamento pensionistico dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76 comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2013.24.1432)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Vista la sentenza T.A.R.S. n. 1662/2007 del 21 giugno 2007, confermata dalla decisione del C.G.A. n. 749/2009 con la quale è stato deciso il parziale accoglimento del ricorso presentato dai sigg.ri Cusmano;

Visto il foglio a firma del dirigente 5^a Area tecnica - servizio urbanistica - del comune di Caltagirone, prot. n. 23696 dell'11 maggio 2012, pervenuto il 17 maggio 2012 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 18 maggio 2012 al n. 11101, con il quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla variante allo strumento urbanistico, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 2012, in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. n. 1662/2007 del 21 giugno 2007 per la riclassificazione dell'area individuata al foglio 108 particelle n. 2102 e 2110;

Vista l'ulteriore corrispondenza e per ultimo il foglio a firma del dirigente IV Area tecnica - servizio urbanistica - del comune di Caltagirone, prot. n. 50608 del 17 ottobre 2012, pervenuto il 22 ottobre 2012 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 24 ottobre 2012 al n. 21957, con il quale è stata riscontrata la richiesta di integrazione formulata da questo Assessorato con nota dipartimentale prot. n. 12443 del 6 giugno 2012;

Vista la delibera consiliare n. 2 del 23 gennaio 2012 avente ad oggetto: "Approvazione variante urbanistica riferita all'area individuata al foglio n. 108 particelle n. 2102 e 2110";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla superiore delibera n. 2 del 23 gennaio 2012;

Vista la certificazione prot. n. 22534 del 7 maggio 2012, a firma del segretario generale del comune di Caltagirone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 9791 del 14 marzo 2011, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 24667 del 26 novembre 2012, con la quale l'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 21 del 16 novembre 2012, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

«Omissis...

Rilevato

A. Con sentenza T.A.R.S. Catania n. 1666/2007, confermata dalla decisione C.G.A. n. 749/2009, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai sigg.ri Cusmano, si è disposto l'annullamento del P.R.G. approvato con D.Dir. n. 264/2004 "nella parte corrispondente". Per l'effetto, sul comune di Caltagirone è ricaduto l'obbligo di riclassificare un'area dei ricorrenti per la precisione quella individuata al foglio 108, particelle n. 2102 e 2110 (sup. catastale mq. 3419+107) su cui l'Organo giudicante ha definito illegittima la reitera del vincolo pre-espropriativo senza indennizzo operata dal nuovo strumento urbanistico (destinazione prevista "viabilità").

B. Il procedimento all'odierno esame è stato avviato dal commissario ad acta nominato da questo Assessorato (D.A n. 138/Gab./2010 e succ. proroghe) per l'inadempimento comunale ad eseguire il giudicato.

C. Dalla lettura della documentazione pervenuta, la proposta scaturisce da un accordo intervenuto tra le parti (Germani Cusmano e comune) e si sostanzia nel ridisegno, attraverso modalità perequative/compensative, delle destinazioni urbanistiche assegnate dal P.R.G. alle due particelle n. 2102 e 2110 del foglio 108 (zona B1, parcheggio e viabilità, cfr. tav. 2). I ricorrenti ricaveranno in tal modo un lotto di mq. 1.370 con destinazione B1 avente una potenzialità edificatoria pari a mc. 6.850.

D. Per i profili vincolistico ambientali, il comune ha precisato che sull'area interessata sussiste unicamente il vincolo ex art. 13 legge n. 64/1974 in relazione al quale risulta rilasciato il prescritto N.O. da parte dell'ufficio del Genio civile.

Considerato

1. Dalla documentazione trasmessa risulta che la destinazione a fini residenziali (z.t.o. B1), proposta per quota parte dell'area interessata dalla variante, è la medesima delle aree contermini.

2. L'accordo intervenuto tra le parti permette di definire il contenzioso senza alterazioni incompatibili con il complessivo assetto urbanistico ed evitando ulteriori oneri finanziari per il comune.

3. Non risultano osservazioni/opposizioni avverso la delibera consigliare di adozione.

4. Le procedure amministrative sono state correttamente eseguite;

Ritenuto che l'intervento in oggetto possa essere valutato positivamente.

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone adottata con delibera di consiglio comunale n. 2 del 23 gennaio 2012 e riferita all'area di proprietà dei Germani Cusmano individuata al foglio 108, particelle n. 2102 e 2110 (sup. catastale mq. 3.419+107), sia meritevole di approvazione.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 109 del 13 marzo 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

«Omissis...

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, con la seguente prescrizione: va mantenuto, a dispetto del nuovo lotto inglobato nella zona B1, l'allineamento della strada prevista tra la via De Amicis e l'area destinata a "sede stradale" posta nel lato sud del medesimo lotto.

Esprime il parere che la variante al P.R.G. relativa di cui alla deliberazione n. 4 del 19 gennaio 2012 sia meritevole di approvazione nei termini che precedono.»;

Vista la propria nota prot. n. 6809 del 28 marzo 2013, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Caltagirone di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 109 del 13 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 9940 del 9 maggio 2013, con la quale il servizio 4/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dall'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 109 del 13 marzo 2013, assunto con riferimento alla proposta di parere dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 21 del 16 novembre 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 109 del 13 marzo 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata con prescrizione la variante al P.R.G. vigente del comune di Caltagirone, riferita all'area di proprietà dei Germani Cusmano individuata al foglio 108, particelle n. 2102 e 2110 (sup. catastale mq. 3419+107), adottata dal consiglio comunale con delibera n. 2 del 23 gennaio 2012 in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. n. 1666/2007 del 21 giugno 2007 confermata con decisione del C.G.A. n. 749/2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) parere n. 21 del 16 novembre 2012 reso dall'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;

- 2) voto n. 109 del 13 marzo 2013 reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 2 del 23 gennaio 2012 di adozione della variante;
- 4) all. A1 - relazione tecnica;
- 5) all. A2 - relazione geologica;
- 6) tav. 1 - stato di fatto;
- 7) tav. 2 - variante;
- 8) tav. 3 - integrazione.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'albo pretorio ed altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 22 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1364)114

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 238964/RG del 4 ottobre 2012, pervenuto il 9 ottobre 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 20740, con il quale il dirigente del dipartimento area coordinamento urbanisti-

ca dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Messina ha trasmesso per l'approvazione di competenza di cui ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio;

Vista l'ulteriore corrispondenza ed in ultimo il foglio prot. n. 2013/73946 del 21 marzo 2013 pervenuto il 27 marzo 2013 ed acquisito in pari data al protocollo al n. 6744 di questo Assessorato, con il quale il comune di Messina ha riscontrato quanto richiesto con nota dipartimentale prot. n. 22343 del 29 ottobre 2012 con cui sono stati sospesi, anche, i termini di legge per le determinazioni di questo Assessorato;

Visti i verbali redatti a seguito di conferenza dei servizi dell'1 settembre e dell'8 novembre dell'anno 2011 ed il "Verbale incontro di lavoro" del 4 ottobre 2011;

Vista la delibera consiliare n. 15/C del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto: "Variante parziale alle norme di attuazione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio comunale" di cui fa parte integrante la proposta di deliberazione n. 75 del 29 novembre 2011;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla superiore delibera consiliare n. 15/C del 20 febbraio 2012;

Vista la certificazione a firma congiunta del commissario straordinario e del segretario generale e del dirigente del dipartimento del comune di Messina, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la variante in argomento, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni entro e fuori termini;

Vista la nota prot. n. 28684 dell'1 febbraio 2013 a firma dirigente del dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Messina, pervenuta in data 8 febbraio 2013 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in data 13 febbraio 2013 al prot. n. 3190 di comunicazione al servizio 1VIA-VAS relativa all'esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica della variante di che trattasi ai sensi della normativa vigente;

Vista la nota prot. n. 7086 del 3 aprile 2013, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 10 del 3 aprile 2013, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive.

«... *Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Messina risulta dotato di un P.R.G., approvato con D. Dir. n. 686 del 2 settembre 2002.

Con deliberazione n. 93/CV del 19 novembre 2012 il consiglio comunale ha dato mandato all'Amministrazione di predisporre l'approfondimento della suscettività edificatoria della vallata del Torrente Trapani, prevedendo la sospensione per un periodo massimo di sei mesi del rilascio di nuove concessioni edilizie.

Sulla base di un rapporto del dipartimento ingegneria civile, giusta deliberazione di incarico della Giunta municipale n. 144 del 24 febbraio 2011 (dove emergono nella zona del torrente Trapani diverse problematiche di carattere geotecnico, idraulico, e di funzionalità di mobilità urbana), e in considerazione dei volumi realizzabili a breve/medio e lungo termine, il comune ha ritenuto utile disciplinare la realizzazione di eventuali ulteriori insedia-

menti e conseguentemente ha integrato le norme tecniche di attuazione approvate con D.D.R. n. 686/2002, con norme specifiche da applicarsi per tutti i volumi da realizzare nella vallata del Torrente Trapani oggetto dello studio citato, nonché in altre aree che hanno particolari criticità, al fine di ridurre i rischi di natura geomorfologica, geotecnica, idraulica e di mobilità urbana ed, ove possibile, per i volumi in corso di realizzazione.

Per quanto sopra, l'ente comunale con deliberazione di consiglio comunale n. 15/C del 20 febbraio 2012, ha pertanto proceduto ad adottare la variante parziale alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio comunale.

La variante alle suddette norme tecniche di attuazione è riassunta nei seguenti punti elencati nella proposta di delibera n. 75 del 29 novembre 2011, costituente parte integrante della delibera di adozione del consiglio comunale n. 15/C del 20 febbraio 2012:

1) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, è accompagnata anche da studio di compatibilità geologica.

2) In fase di esecuzione dei lavori ridurre il più possibile le entità delle opere di escavazione e di conseguenza la quantità di materiale di risulta per evitare modifiche alla stratigrafia preesistente del terreno.

3) Le opere murarie di contenimento delle terre di altezza fino a 1,00 m devono essere realizzate in muratura di pietrame a secco o similare

4) Tutti gli interventi antropici che prevedono la realizzazione di opere di sostegno di altezza superiore a 1,00 m. devono prevedere prioritariamente muri di sostegno verdi, Non sono ammesse, salvo deroghe... opere di cemento armato o in calcestruzzo

5) Tutti gli interventi antropici devono prevedere una gestione delle acque bianche meteoriche molto accurata, rappresentata da uno studio idraulico di dettaglio e con le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) contenute nel medesimo punto di cui alla proposta di delibera n. 75 del 29 novembre 2011;

6) Non è consentito realizzare locali interrati esterni alla proiezione del perimetro delle superfici coperte di edifici, fatta salva una intercapedine di larghezza massima utile non superiore ad 1,5m;

7) La sistemazione delle scarpate è realizzata con sistemi di ingegneria naturalistica;

8) Tutti gli interventi antropici devono prevedere edifici con tetti verdi a giardino;

9) Devono essere condotte particolari analisi geologiche, geotecniche e geosismiche in relazione alla effettiva stratigrafia dei terreni

10) Per gli interventi che comportano volumetrie superiori a 8.000 mc di volume edilizio, computato ai sensi dell'art. 3 delle N.A. valgono le norme contenute nel medesimo punto della proposta di deliberazione n.75 del 29 novembre 2011.

11) All'istanza della C.E. o alla DIA., deve essere allegato elaborato grafico specifico;

12) Per tutte le richieste di titolo abilitativo edilizio sull'intero territorio comunale deve essere prodotta sovrapposizione dell'area di intervento con la carta di suscettività all'urbanizzazione allegata al P.R.G. vigente.

Dalla proposta di deliberazione n. 75 del 29 novembre 2011, allegata al citato atto deliberativo n. 15/C del 20 febbraio 2012 di cui è parte integrante, si rileva "che la presente variante parziale è esclusa dalla procedura di

Valutazione ambientale strategica ai sensi del paragrafo 1.2 punto 6 del "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione siciliana", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2010, in quanto riguarda modifiche normative che non comportano aumento del carico urbanistico;"

Al riguardo, questo Assessorato con la citata nota prot. n. 22343 del 29 ottobre 2012 ha chiesto al comune di trasmettere la documentazione relativa all'avvenuta formale comunicazione dell'esclusione al Serv. 1VAS-VIA di questo ARTA, ai sensi del punto 8 del medesimo paragrafo.

La superiore richiesta è stata riscontrata con la citata nota comunale prot. n. 2013/73946 del 21 marzo 2013 pervenuta in data 22 marzo 2013 con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 28684 dell'1 febbraio 2013 di comunicazione al Servizio 1 VAS-VIA e per conoscenza a questo servizio 3/DRU dell'esclusione alla procedura di VAS ai sensi del punto 6 del paragrafo 1.2 della deliberazione di Giunta n. 200 del 10 giugno 2009.

Il comune inoltre con la suddetta nota prot. n. 2013/73946 del 21 marzo 2013, ha comunicato che la variante in argomento è "di adozione di variante normativa, senza alcun aumento di volumetria, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio."

Considerato che:

Dalla certificazione del commissario straordinario risulta che sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e che a seguito della stessa non sono state presentate al comune osservazioni/opposizioni entro e fuori termini;

La variante alle N.T.A. si è resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del territorio comunale;

Può concordarsi con il comune, riguardo alla non assoggettabilità della variante in argomento alle procedure di VAS, ai sensi del paragrafo 1.2 punto 6 del "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione siciliana", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2010, in quanto riguarda modifiche normative che non comportano aumento del carico urbanistico;

Pertanto che si possa chiudere il relativo procedimento di variante urbanistica;

Analogamente, non si ritiene necessario l'acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art.13 della legge regionale n. 64/74, trattandosi di una variante di tipo regolamentare normativo che già è stata oggetto di valutazioni di carattere idrogeologico e sismico (vedi conferenze sopra citate) e che detta le procedure e definisce gli approfondimenti occorrenti al rilascio dei titoli abilitativi a costruire.

Per quanto sopra, rilevato e considerato, questa U.O. 3.1 del servizio 3/DRU, è del parere di ritenere la variante allo strumento urbanistico per l'introduzione di "norme integrative per la realizzazione di interventi edilizi nella vallata del Torrente Trapani e tutte /e zone, ovunque ricadenti sul territorio comunale anche se parzialmente interessate dall'intervento edificatorio, che - sulla base della carta della suscettività all'urbanizzazione allegata al vigente PRG (all. 6°A1/G, 6°A/G2 6B1/G, 6B2/G, 6B3/G, 6C1/G, 6C2/G) - non risultano classificati come "Aree stabili" adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/C del 20 febbraio 2012, meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.";

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n.122 dell'8 maggio 2013 che di seguito parzialmente si trascrive

«... *Omissis*...

Vista la documentazione allegata al suddetto parere;

Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole formulata dall'Ufficio e relativa all'integrazione delle norme di attuazione del vigente PRG, adottata sulla base del rapporto del dipartimento d'ingegneria civile dell'Università di Messina, incaricato dall'Amministrazione di predisporre un approfondimento sulla suscettività edificatoria della vallata del Torrente Trapani in considerazione dei volumi realizzabili a breve/medio e lungo termine;

Considerato che può concordarsi con quanto espresso nel parere dell'ufficio anche in relazione all'assenza per la variante in argomento, dell'obbligo di assoggettabilità a verifica VAS nel rispetto di quanto previsto da "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione siciliana", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, trovandosi in presenza di una variante normativa regolamentare che non esclude il rispetto della procedura di verifica ex art. 12 decreto legislativo n. 152/06, per i piani attuativi da redigersi su dette aree prima della loro attuazione;

Considerato nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'Ufficio, che è pertanto parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della variante al vigente PRG del comune di Messina, adottata ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 dal consiglio comunale, con l'atto deliberativo n. 15/C del 20 febbraio 2012 e finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n.122 dell'8 maggio 2013 assunto con riferimento alla proposta dell'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 10 del 3 aprile 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 122 dell'8 maggio 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Messina, finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio comunale, adottata con delibera consiliare n. 15/C del 20 febbraio 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 10 del 3 aprile 2013 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U.;
2. Voto n. 122 dell'8 maggio 2013 reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;
3. Delibera C.C. n. 15/C del 20 febbraio 2012 di adozione della variante;

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 22 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1363)114

DECRETO 22 maggio 2013.

Approvazione del piano particolareggiato per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata nel comune di Portopalo di Capo Passero.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Viste le sindacali prot. n. 782 del 23 gennaio 2013 e prot. n. 2040 del 28 febbraio 2013, pervenuta, quest'ultima, all'A.R.T.A. a mezzo fax il 4 marzo 2013 ed assunta in pari data al protocollo generale al n. 4469, con le quali il comune di Portopalo di Capo Passero (SR) ha trasmesso a questo dipartimento, per l'approvazione di competenza, la documentazione relativa al piano particolareggiato per la realizzazione in c.da Vigne Vecchie di 35 alloggi di edilizia convenzionata della cooperativa edilizia Terra Nobile, giusta delibera di consiglio comunale n. 26 del 29 novembre 2012;

Visto il parere n. 2 del 6 marzo 2013 reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU, che di seguito, parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

a seguito dell'istanza del presidente della cooperativa Terra Nobile ammessa a finanziamento per l'utilizzazione dei fondi della legge regionale n. 79/75 e s.m.i., il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero, con atto deliberativo n. 26/2012, ha approvato il programma costruttivo in oggetto attivando il procedimento, ex art. 12, comma 7, (lett. b), legge regionale n.71/78, di approvazione dei piani particolareggiati in variante allo strumento urbanistico generale.

Il ricorso a detta procedura è giustificato, come riportato dalla relazione d'istruttoria, dall'impossibilità di allocare il programma costruttivo in zona PEEP, prevista nell'ambito della zona C1-4, la cui estensione, ad oggi, "... è insufficiente a soddisfare le esigenze rappresentate dalla cooperativa Terra Nobile" e che "nel P.R.G. non ci sono altre aree adeguate...".

Infatti, il P.R.G., approvato con D.A. n. 652 del 17 novembre 1997, i cui vincoli preordinati all'esproprio, ex art. 1 comma 1 legge regionale n. 38/73, sono decaduti, classifica l'area dell'intervento proposto in:

- zona E di verde agricolo;
- zona D2-2 Fiere e mercati all'aperto;
- viabilità di previsione.

Detta area, nella disponibilità della società cooperativa, censita al foglio di mappa catastale n. 42, particella 1212, estesa circa mq 8.951, è localizzata, in c.da Vigne Vecchie, a sud ovest del centro abitato in prossimità di zone B e C, già dotata di urbanizzazioni primarie ed è contigua alle vie Maucini e Giovanni XXIII.

La stessa viene assimilata alla zona C, sottozona C1, edilizia intensiva (anche se erroneamente riportato nella relazione d'istruttoria il riferimento alla zona C2 di espansione dell'abitato) di cui sono riportate, sommariamente, le norme di attuazione ed i parametri edilizi ed urbanistici (artt. 21 e 22) cui si attiene l'ipotesi progettuale.

Rilevandosi delle lievi discrepanze tra i dati dimensionali riportati nei sopra citati elaborati, relazione d'istruttoria, relazione tecnica e tavola P1 di progetto, si sintetizza il progetto come di seguito:

dell'area totale estesa mq 8.951 la superficie edificabile è di circa mq 6.000 con la previsione di una volumetria di circa mc 13.000, con un indice di densità territoriale di circa mc/mq 1,45 e fondiaria di circa mc/mq 2,20, inferiori ai limiti massimi fissati dalle N.T.A. della zona C1 di riferimento;

la popolazione insediabile è di 130 abitanti, essendo stato assegnato il parametro di 100 mc/ab con una superficie da destinare ad attrezzature collettive pari a mq 635 di cui mq 229 di area a parcheggio e mq 404 di area per verde attrezzato con la dotazione di mq 4,8 ad abitante, in quantità superiore a quanto stabilito dalle N.T.A. della zona C1 di riferimento (mq 1,7 parcheggi e mq 3,00 verde attrezzato).

Riguardo alla previsione degli altri spazi pubblici, dalla lettura della citata deliberazione 26/2012, emerge che si rimanda a successivo atto deliberativo al fine di stabilire "...la quantificazione delle urbanizzazioni in uno con la stipula della convenzione, fermo restando che il pagamento delle urbanizzazioni secondarie avverrà secondo le modalità di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 10 maggio 1997."

I 35 alloggi del programma costruttivo hanno tipologia edilizia di casa a schiera bifamiliare e di casa unifamiliare con garage pertinenziale e sono dislocati in quattro lotti accessibili da tre assi viari interni di superficie complessiva pari a mq 2.071 collegati alla viabilità esistente visibile, tra l'altro, dalla foto satellitare di Google maps 2013.

La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con la citata nota prot. n. 173170/2012.

Considerato che:

Il piano particolareggiato presentato non è condivisibile, dal punto di vista meramente urbanistico, per le seguenti osservazioni:

1) il numero degli abitanti insediabili è calcolato con l'assegnazione del parametro di 100 mc di volumetria prevista per abitante in contrasto con il disposto dell'art. 3 lett. d) del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 che, nel caso di destinazioni specificatamente residenziali, assegna il parametro di 25 mq (80 mc) per abitante da insediare;

2) il computo della superficie da destinare a spazi pubblici di interesse collettivo riguardanti solamente due aree a parcheggio e tre aree di verde attrezzato, pari a mq 639 con la dotazione per abitante di circa mq 4,8, rimanda, così come sopra evidenziato, a successivo atto deliberativo "il pagamento delle urbanizzazioni secondarie..." nonostante l'impossibilità di procedere alla monetizzazione delle eventuali aree per attrezzature previste nel P.R.G. che, per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, ex art. 1 comma 1 legge regionale n. 38/73, hanno assunto lo status di cosiddetta "zona bianca";

3) la dotazione inderogabile per abitante risulta non osservare la prescrizione dell'art. 4 del citato D.I. n. 1444/1968 che, al punto 3) Zona C, fissa per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti spazi in mq 12 per abitante da insediare;

4) le aree di interesse pubblico, fermi restando i superiori considerata, risultano frammentate e localizzate in maniera dispersiva e, pertanto, di difficile fruibilità.

La scrivente U.O. del Servizio 4/DRU, pur ritenendo non meritevole di approvazione il piano particolareggiato, per i sopra considerata, esprime parere favorevole all'approvazione della variante proposta, adottata con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29 novembre 2012, limitatamente alla classificazione urbanistica dell'area in argomento in zona C, sottozona C1-edilizia intensiva del P.R.G., che andrà attuata secondo le disposizioni:

dell'art. 21 delle N.T.A.;

del punto 2 comma 3 della circolare 6 luglio 1994, n. 2/94 in relazione della lettera b) del punto 5 del citato art. 21 delle N.T.A.;

dell'art. 22 delle N.T.A.».

Vista la dirigenziale prot. n. 4948 dell'8 marzo 2013 di notifica, ex art. 4 comma 6 legge regionale n. 71/78, del sopra trascritto parere n. 2/2013;

Vista la sindacale prot. n. 3385 del 16 aprile 2013, pervenuta a mezzo fax il 17 aprile 2013 ed assunta al protocollo generale dell'ARTA al n. 8344 del 18 aprile 2013, con la quale ha trasmesso le controdeduzioni adottate con delibera del consiglio comunale n. 19 dell'11 aprile 2013;

Visto il parere n. 5 del 20 maggio 2013, reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU, che di seguito, parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Con il citato atto deliberativo n. 19 dell'11 aprile 2013, sulla scorta delle relazioni sopra elencate, il consiglio comunale ha così controdedotto:

- relativamente al punto 2) e al punto 3) del Considerato del su riportato parere n. 2/2013 con la giustificazione dell'esistenza di aree da destinare a spazi pubblici di interesse collettivo, come rilevabile dai conteggi allegati relativi al centro urbano forniti dalla cooperativa e verificati dall'U.T.C.. Detta quantità di aree e servizi è stata stimata in 28,00 mq/ab, stante la popolazione insediata di 4.222, in quanto vengono conteggiate le aree destinate a Fp - Parchi - e a Ft - Attrezzature territoriali -;

- relativamente agli altri rilievi mossi nel Considerato del su riportato parere n. 2/2013 con la presa d'atto delle prescrizioni deliberando la rimozione di detti rilievi in sede esecutiva.

Considerato che:

Il piano particolareggiato alla luce delle controdeduzioni adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 19/2013, è condivisibile in quanto:

1) lo standard urbanistico, pur con l'esclusione delle superfici destinate a Fp - Parchi - e a Ft - Attrezzature territoriali, che rientrano tra le attrezzature di interesse generale e non tra quelle che il D.I. n. 1444/1968 individua come spazi pubblici da destinare a servizio degli insediamenti residenziali, risultando pari a 18,3 mq/ab, soddisfa la dotazione minima inderogabile di cui all'art. 4 del citato D.I. n. 1444/68;

2) sulla scorta della verifica dell'U.T.C. sulla esistenza di attrezzature pubbliche, risulta osservata la prescrizione del punto 2 comma 3 della Circolare 6 luglio 1994, n. 2/94;

3) relativamente al punto 4) del Considerato del sopra trascritto, parere n. 2 del 6 marzo 2012 si ribadisce la prescrizione, accettata dal C.C., che le aree pubbliche di interesse collettivo riguardanti solamente le due aree a parcheggio e le tre aree di verde attrezzato siano rimodulate in maniera da risultare, stante l'esigua estensione, accorpate e di facile fruibilità.

Per tutto quanto sopra, la scrivente U.O. del servizio 4/DRU è del parere che il piano particolareggiato per la realizzazione in c.da Vigne Vecchie di 35 alloggi di edilizia convenzionata della Cooperativa edilizia Terra Nobile, adottato in variante allo strumento urbanistico vigente con la delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 26 del 29 novembre 2012 sia meritevole di approvazione con la prescrizione del punto 3) dei superiori considerata.»

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 5/2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. b, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato il piano particolareggiato per la realizzazione in c.da Vigne Vecchie di 35 alloggi di edilizia convenzionata della cooperativa Terra Nobile, adottato con delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 26 del 29 novembre 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) Parere n. 2 del 6 marzo 2013 dell'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU;

2) Parere n. 5 del 20 maggio 2013 dell'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU;

3) Delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 26 del 29 novembre 2012;

4) Delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 19 dell'11 aprile 2013;

5) Preliminare di vendita,

6) Tavola n. 0: relazione tecnica illustrativa;

7) Tavola n. 1: Stralcio dal P.R.G. dalla Tav. P3/1 in scala 1:2000;

8) Tavola n. 2: Delimitazione aree lottizzate in scala 1:2000;

9) Tavola n. 3: Orografia e preesistenze territoriali in scala 1:500;

10) Tavola n. P1: Zonizzazione e lottizzazione in scala 1:500;

11) Tavola n. P2: Viabilità e Servizi in scala 1:500;

12) Tavola n. P3: Planivolumetria in scala 1:500;

13) Tavola n. P4: Sistema di raccolta acque meteoriche in scala 1:500;

14) Tavola n. P5: Profili urbanistici in scala 1:500;

15) Tavola n. P6: Schemi delle reti idrica, fognaria, telefonica ed elettrica e pubblica illuminazione in scala 1:500;

16) Tavola n. P7: Sezione stradale tipo in scala 1:50;

17) Tavola n. P8: Particolari costruttivi delle reti in scala 1:20;

18) Tavola n. P9: Tipologie edilizie in scala 1:200;

19) Calcolo dei serbatoi di raccolta delle acque meteoriche;

20) Relazione geologica-tecnica redatta dal dott. M. Blandizzi;

21) Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n. 18 del PAI;

22) Carta dei dissesti n. 18 del PAI.

Art. 3

Il comune di Portopalo di Capo Passero dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 22 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1365)113

DECRETO 24 maggio 2013.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Torregrotta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Visto il foglio prot. n. 20395 del 29 novembre 2012, con il quale il responsabile dell'area tecnica del comune di Torregrotta ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, alcuni atti ed elaborati relativi al "Progetto esecutivo alla realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca - Lotto di completamento relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale. Variante allo strumento urbanistico", adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 14 giugno 2012;

Vista la nota assessoriale prot. n. 26695 del 18 dicembre 2012, con la quale è stata richiesta apposita integrazione;

Vista la successiva nota prot. n. 5345 del 25 marzo 2013 (prot. ARTA n. 6630 del 27 marzo 2013), con la quale il suddetto comune ha provveduto a trasmettere le integrazioni;

Visto il P. di F. del comune di Torregrotta, approvato con D.A. n. 174 del 26 gennaio 1974;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 14 giugno 2012;

Vista l'attestazione a firma del segretario comunale di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, con attestazione di mancata opposizione nei 20 giorni successivi alla stessa;

Visto il parere n. 162137 del 2 maggio 2012, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso favorevolmente, a condizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, circa la compatibilità geomorfologica delle previsioni progettuali contenute nella variante al P. di F.;

Visto il successivo parere favorevole al progetto in variante al P. di F., reso con prot. n. 181222 del 16 maggio 2012 dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64/74;

Vista la nota del comune di Torregrotta prot. n. 5712 del 2 aprile 2013, inviata al servizio I.V.A.S.-V.I.A., e per conoscenza al servizio 3/D.R.U., con la quale in riferimento al progetto di che trattasi, in variante allo strumento urbanistico, ha comunicato al medesimo servizio che lo stesso non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1.2, comma 6, della delibera di Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009 e, pertanto, non è assoggettato alla procedura di V.A.S., secondo quanto stabilito dal punto 8 della citata delibera di Giunta di Governo;

Visti gli avvisi dell'avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate a firma del responsabile 4 area territorio ed ambiente del comune prot. n. 16196 e n. 16197 del 5 settembre 2011, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

Visto il parere n. 16 del 20 maggio 2013 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.Op. 3.1/D.R.U., sulla scorta di quanto adottato con deliberazione n. 19 del 14 giugno 2012 del consiglio comunale, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Torregrotta è dotato di un P. di F. approvato con D.A. n. 174 del 26 gennaio 1974.

Con delibera n. 19 del 14 giugno 2012, il consiglio comunale ha approvato la variante indicata in oggetto.

Il progetto generale di che trattasi è relativo al completamento della tensostruttura polifunzionale a servizio della scuola media "Centro", già realizzata in via Petrarca, ed in particolare al lotto di completamento relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale.

Detta opera completa il centro scolastico, dotandolo di un impianto sportivo polifunzionale, destinato a basket e pallavolo.

L'intero intervento è previsto nel piano triennale delle OO.PP. anno 2011-2013, approvato dal C.C. con delibera n. 17 del 29 luglio 2011, e risulta ammesso a finanziamento nell'ambito del piano di riprogrammazione delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146/2011, così come esplicitato nella proposta di deliberazione dell'ufficio tecnico del 6 giugno 2012, adottata dal consiglio comunale con la citata delibera n. 19 del 14 giugno 2012.

La variante proposta consiste nel cambio di destinazione di zona da "C" abitativa d'espansione a "C5S" per attrezzatura, del vigente P. di F., e da viabilità, con i vincoli divenuti inefficaci, a zona "C5S", ed interessa le particelle n. 1104 e n. 2210 ricadenti nel foglio di mappa n. 3 del comune.

In particolare, le aree che fanno parte di detta variante urbanistica saranno inglobate nell'area già destinata ed in parte utilizzata a servizi (C5S) e consentiranno di migliorare l'accesso a detta area attrezzata.

Dell'intero progetto risultano già realizzate in quanto conformi al piano: - la struttura geodetica di forma circolare di diametro ml 39,15, con superficie coperta pari a mq. 1.256,00 e altezza massima al centro pari a ml. 15,00, e la delimitazione dell'area esterna con muretti e recinzione e un marciapiede perimetrale alla struttura circolare.

I lavori esterni alla struttura da realizzare consistono:

— nell'ampliamento dell'area disponibile tramite acquisizione di terreni di proprietà privata;

— nella realizzazione degli impianti tecnologici esterni (raccolta acque e impianto di illuminazione);

— nella realizzazione di aree pedonali che consistono nel marciapiede che perimetra la struttura e in due ampie aree antistanti gli accessi per il pubblico e una zona carrabile, con accesso dalla via Petrarca, pavimentata e con annesso parcheggio come rilevabile dalla TAV. 5 planimetria di progetto in scala 1:200;

— nella realizzazione di aree a verde;

— nella collocazione degli arredi urbani quali panchine archi in legno lamellare;

— nella realizzazione degli impianti di illuminazione, di sicurezza, idrico, fognario, ecc.

Considerato che:

La procedura seguita per l'approvazione del progetto in variante è regolare in quanto:

— sono state adempiute le formalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti prescritti in merito all'avvio del procedimento di esproprio in seguito al quale non è stata presentata alcuna osservazione;

— in ordine alla nota del sig. Messina Giovanni Battista, allegata alla stessa attestazione, si rileva che la stessa non può configurarsi quale osservazione, rimandando ad una fase successiva all'approvazione del progetto in variante, nella quale valutare l'entità del compenso espropriativo concesso al fine di una tutela giuridica futura dei propri diritti;

— la deliberazione di C.C. n. 19 del 14 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in variante al vigente P. di F. il progetto esecutivo relativo alla "realizzazione di una struttura, geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca - lotto di completamento

relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale”, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001”, è stata depositata e resa nota al pubblico nei termini dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;

— l’intervento in questione è previsto nel piano triennale delle OO.PP. anno 2011-2013, approvato dal C.C. con delibera n. 17 del 29 luglio 2011, e risulta ammesso a finanziamento nell’ambito del piano di riprogrammazione delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146/2011, così come contenuto nella proposta di deliberazione dell’ufficio tecnico del 6 giugno 2012, allegata alla citata delibera del consiglio comunale n. 19 del 14 giugno 2012;

— così come risulta nella proposta di deliberazione del 6 giugno 2012, approvata dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 14 giugno 2012, la variante “non porterà alcun decremento della dotazione complessiva degli standards di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444”;

— l’ufficio del Genio civile di Messina con parere favorevole a condizione prot. n. 162137 del 2 maggio 2012, si è espresso sulla variante al P. di F. proposta, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;

— con il successivo parere prot. n. 181222 del 16 maggio 2012, reso favorevole ai sensi dell’art. 17 della legge n. 64/74, lo stesso ufficio del Genio civile di Messina si è espresso sul progetto redatto in conformità al dettato delle norme tecniche di edilizia di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

— la proposta di variante, in relazione alla tipologia dell’intervento, riveste interesse di pubblica utilità;

— può concordarsi con quanto rappresentato dal comune con la comunicazione sopra citata, in relazione all’assenza del presupposto di assoggettabilità alle procedure di V.A.S., in relazione alla tipologia e consistenza dell’intervento ritenendo che, secondo quanto disposto con la delibera di Giunta di Governo n. 200/09, lo stesso non rientra tra quelli previsti dall’allegato IV del decreto legislativo n. 152/06, in quanto interessa due piccole aree all’interno di una zona ampiamente urbanizzata;

Parere

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa unità operativa 3.1 del servizio 3 esprime parere favorevole all’approvazione in variante allo strumento urbanistico del progetto esecutivo alla realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca - “Lotto di completamento relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale.” nel comune di Torregrotta, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 14 giugno 2012, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 16 del 20 maggio 2013, reso dall’U.O. 3.1/D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in conformità a quanto espresso nel parere n. 16 del 20 maggio 2013, reso dall’U.O. 3.1, è approvato in variante allo strumento urbanistico il progetto esecutivo alla realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca - “Lotto di completamento relativo alla

realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale”, nel comune di Torregrotta, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 14 giugno 2012, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 16 del 20 maggio 2013 reso dall’U.O. 3.1 D.R.U.;
- 2) deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 14 giugno 2012;
- 3) all. n. 1 - relazione tecnica;
- 4) all. n. 2 - stralcio catastale, stralcio P. di F., corografia - scale varie;
- 5) all. n. 3 - planimetria della zona - scala 1:500;
- 5bis) all. n. 4 - pianta stato attuale - scala 1:100;
- 6) all. n. 5 - planimetria di progetto - scala 1:200;
- 7) all. n. 6 - pianta di progetto - scala 1:100;
- 8) all. n. 7 - piante servizi - scala 1:25;
- 9) all. n. 8 - sezione e prospetto - scala 1:100;
- 10) all. n. 9 - particolari costruttivi - scale varie;
- 10bis) all. n. 10.3 - planimetria illuminazione esterna e rete di terra - scala 1:100;
- 11) all. n. 10.4 - impianto d’illuminazione e prese F.M. - scala 1:100;
- 12) all. n. 10.5 - impianto d’illuminazione area di gioco - scala 1:100;
- 13) all. n. 11 - piano particellare d’esproprio - scala 1:2.000;
- 14) all. n. 16 - relazione esproprio;
- 15) all. n. 17 - elenco ditte e calcolo indennità espropriativa;
- 16) all. n. 21 - dichiarazione del progettista;
- 17) all. n. 24 - planimetria impianto antincendio - scala 1:200;
- 18) all. n. 25 - pianta impianto antincendio - scala 1:100;
- 19) all. n. 26 - carpenterie ed esecutivi ferri bagni - scale varie;
- 20) all. n. 27 - carpenterie spogliatoio - scala 1:50;
- 21) all. n. 27.1 - esecutivi ferri spogliatoio - scala 1:50;
- 22) relazione generale “piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera”;
- 23) relazione sulle indagini geofisiche.

Art. 3

Ai sensi del comma 2, dell’art. 10, del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente variante semplificata al vigente strumento urbanistico del comune di Torregrotta.

Art. 4

Il comune di Torregrotta dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all’emissione del presente decreto che, unitamente al progetto approvato ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del

deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Torregrotta dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 6

Il comune di Torregrotta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 24 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1367)112

DECRETO 28 maggio 2013.

Annullamento del decreto 23 settembre 2011, concernente approvazione del piano di urbanistica commerciale del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 sulla riforma della disciplina del commercio;

Visto il decreto presidenziale 11 luglio 2000;

Visto il D.A. n. 104 del 21 febbraio 2005, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 688/D.R.U. del 23 settembre 2011, notificato al comune di Villafranca Tirrena con nota prot. n. 60989 del 26 settembre 2011, con il quale è stato approvato con prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 13 del 14 settembre 2011, reso dall'U.O.3.1/Me del servizio 3 il piano di urbanistica commerciale ex art. 5

legge regionale n. 28/99; adottato in variante al P.R.G. con delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. 11667 del 23 febbraio 2012, con la quale il servizio 1 VAS-VIA ha comunicato all'ente comunale e per conoscenza al servizio 3 dipartimento urbanistica che la proposta di piano urbanistico commerciale deve essere sottoposta alla "verifica di assoggettabilità" alla valutazione ambientale strategica (ex art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni) e invitava inoltre il comune a rapportarsi con il servizio stesso "...al fine di verificare se il "Piano" debba essere sottoposto anche alla procedura della valutazione di incidenza per via della presenza di SIC";

Vista la nota prot. n. 7509 del 30 marzo 2012, con la quale il servizio 3 di questo dipartimento dell'urbanistica ha dato comunicazione al comune, ex art. 10-bis della legge n. 241/90, dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/90, modificato ed integrato dalla legge n. 15/05, del decreto n. 688 del 23 settembre 2011, ritenendo che il perdurare dell'assenza dell'esclusione di assoggettabilità a VAS, ex art. 12, decreto legislativo n. 152/06, costituisce presupposto tale da non poter che procedere all'annullamento dell'atto di approvazione della variante;

Visto il parere n. 3 del 7 maggio 2012 del servizio 3 di questo dipartimento dell'urbanistica, con il quale, in riferimento alle osservazioni e contestazioni prodotte dal comune, ex art. 10-bis della legge n. 241/90, ed oggetto della nota prot. n. 7530 del 17 aprile 2012, ha ritenuto che con le motivazioni addotte dal comune a supporto delle controdeduzioni, non fossero stati superati i rilievi mossi da questo Assessorato;

Vista la nota prot. n. 10951 del 18 maggio 2012, con la quale il servizio 3, prima di procedere ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, modificato ed integrato dalla legge n. 15/05, all'annullamento in autotutela del decreto n. 688/D.R.U. del 23 settembre 2011, ha ritenuto utile acquisire preventivamente l'avviso del C.R.U., ex art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78 e, pertanto, ha trasmesso il citato parere n. 3 del 7 maggio 2012, chiedendo in particolare se nell'assenza della chiusura del procedimento richiesto con la nota del servizio 1 VAS-VIA del 23 febbraio 2012, con la quale la stessa autorità ambientale sostiene l'obbligo di "verifica di assoggettabilità", si dovesse comunque procedere in autotutela all'annullamento del decreto di approvazione;

Vista la nota del comune prot. n. 16732 dell'8 ottobre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato al servizio 3/D.R.U.: "di avere avviato la redazione del rapporto preliminare di VAS (così come previsto ai sensi dell'ex art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il provvedimento n. 21805 del 22 ottobre 2012, di questo dipartimento, con il quale, in adesione al voto C.R.U. n. 78 del 10 ottobre 2012, è stata sospesa temporaneamente, per 60 giorni dalla data della sua ricezione, l'efficacia del decreto dirigenziale n. 688 del 23 settembre 2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater, comma 2 della legge n. 241/90;

Vista la nota del comune di Villafranca Tirrena prot. n. 18115 del 30 ottobre 2012, inviata al servizio 1 VAS-VIA e per conoscenza al servizio 3/D.R.U., con la quale, trasmettendo il rapporto preliminare di VAS, ha chiesto l'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 67528 del 7 dicembre 2012, con la quale il servizio 1 VAS-VIS ha chiesto al comune la trasmissione del rapporto preliminare agli enti interessati per la loro consultazione;

Vista la nota prot. n. 27046 del 27 dicembre 2012, del servizio 3 del dipartimento urbanistica che, nel confermare i contenuti del suddetto provvedimento n. 21805/2012, ha ritenuto di prorogare la sospensione dell'efficacia del citato decreto per ulteriori giorni 60, in ragione dell'avvio delle procedure ex art. 12, decreto legislativo n. 152/06, mediante la formale richiesta avanzata dal comune al servizio 1 VAS-VIA del D.R.A.;

Vista la nota prot. n. 6768 del 28 marzo 2013, inviata per conoscenza al servizio 1 VAS-VIA, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, il servizio 3/D.R.U. ha informato il comune di Villafranca Tirrena che "Venuti meno anche i secondi termini di cui alla suddetta nota prot. n. 27046 del 27 dicembre 2012, senza che sia stata accertata l'assenza dell'obbligo dell'assoggettabilità o sia stato ottenuto "un parere motivato" favorevole..." che si sarebbe proceduto all'annullamento in autotutela del suddetto decreto n. 688/2011;

Rilevato che il comune ha riscontrato detta ultima nota, producendo proprie osservazioni entro i termini stabiliti per legge;

Ritenuto che le stesse, formulate dalla studio legale Scuderi-Motta, fatte proprie dal comune, ed indirizzate anche al servizio 1 VAS-VIA, non apportano al momento elementi nuovi, se non quelli strettamente connessi all'assenza della chiusura del procedimento ex art. 13 del citato decreto legislativo n. 152/06 e che, pertanto, non consentono a questo dipartimento un'ulteriore sospensione delle procedure preannunciate di annullamento dell'atto in argomento in autotutela;

Considerato, pertanto, che occorre dare esecuzione a detta procedura provvedendo in autotutela all'annullamento del citato decreto n. 688/2011, per le motivazioni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

È annullato in autotutela il decreto dirigenziale n. 688/D.R.U. del 23 settembre 2011, con il quale questo Assessorato aveva approvato con prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità ai pareri n. 12 del 5 luglio 2011 e del parere n. 13 del 14 settembre 2011, reso dall'U.O.3.1/Me del servizio 3, il piano di urbanistica commerciale ex art. 5, legge regionale n. 28/99, adottato dal comune di Villafranca Tirrena in variante al P.R.G. con delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2010.

Art. 2

Il comune di Villafranca Tirrena dovrà provvedere ai successivi adempimenti consequenziali all'emissione del presente decreto e alla sua pubblicità mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessan-

ta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 28 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1369)112

DECRETO 29 maggio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Vista la sentenza T.A.R.S. di CT n. 2184/2007 del 23 marzo 2011 con la quale è stato deciso il parziale accoglimento del ricorso presentato dalla sig.ra Rita Ansaldi;

Visto il foglio a firma del dirigente del servizio P.R.G. Pianificazione urbanistica progetti speciali del comune di Catania, prot. n. 322154 del 12 ottobre 2012, pervenuto il 22 ottobre 2012 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 24 ottobre 2012 al n. 21952, con il quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla variante allo strumento urbanistico, adottata con deliberazione commissariale n. 22 del 18 giugno 2012, in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. n. 2184/2007 del 23 marzo 2011 per l'approvazione della variante in questione ai sensi della legge regionale n. 71/78;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 22 del 18 giugno 2012, avente ad oggetto: "Esecuzione della sentenza TARS Catania sez. 1^a interna n. 2184/11 intervento sostitutivo per adozione variante al P.R.G. ai sensi della legge regionale n. 71/78 su tratto di terreno prospiciente via Cibebe - p.zza Bonadies e via Galermo";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla superiore delibera n. 22 del 23 gennaio 2012;

Vista la certificazione prot. n. 234374 del 16 luglio 2012, a firma congiunta del segretario generale e dell'arch. Pelleriti del comune di Catania, in ordine all'avvenuto deposito ed alla pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 23885 del 27 giugno 2011, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole di

fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, ad esclusione dell'esigua porzione, posta nel margine settentrionale dell'area, interessata da rischio idraulico molto elevato (R4);

Viste la nota comunale prot. n. 228239 del 27 luglio 2011 e la nota di riscontro prot. n. 78037 del 22 dicembre 2012 del servizio VAS-VIA dell'A.R.T.A., inerente l'esclusione delle procedure di VAS;

Vista la nota prot. n. 9351 del 29 aprile 2013, con la quale l'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 7 del 29 aprile 2013, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato

A. Il comune di Catania è dotato in atto di P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 116-A/1969.

B. La ditta Ansaldo Rita, proprietaria di un'area (fg. 69, part.IIIa 31641) destinata in parte a sede stradale e in parte a verde pubblico, ritenendo i vincoli espropriativi decaduti sull'intera area per decorso del termine di legge, in data 20 luglio 2010 ha formulato istanza al comune per ottenere una nuova destinazione urbanistica, suggerendo la destinazione "B".

C. Non avendo ricevuto dal comune alcun riscontro, la ditta Ansaldo ha proposto ricorso al T.A.R. Catania.

D. Il giudice amministrativo con sentenza n. 2184/2011, premettendo in motivazione che la destinazione a "verde pubblico" non implica effetti espropriativi poiché l'art. 8 della legge regionale n. 6/2010 «consente al proprietario del bene di effettuare interventi edilizi (seppur limitati)» e che, pertanto, «Il ricorso ... può essere accolto ... con riguardo alla pretesa avanzata nei confronti del comune per ottenere un provvedimento espresso e formalizzato che conferisca nuova destinazione urbanistica ... per la sola parte destinata dal P.R.G. a "Strada pubblica"» così si è espresso: «pronunciando sul ricorso ... lo accoglie in parte e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal comune di Catania, e condanna l'ente resistente a concludere il procedimento ... entro il termine di centoventi giorni ... Nomina, per l'ipotesi di protratta inerzia il Commissario ad acta indicato in motivazione...».

E. La proposta di variante adottata dal commissario ad acta insediatosi a seguito dell'inadempimento comunale, ipotizza la riclassificazione urbanistica a "Verde attrezzato" dell'intero immobile della ricorrente, un'area di forma trapezoidale estesa mq 860 ubicata tra la piazza Bonadies e le vie Cibebe e Galermo, entro il perimetro della zona omogenea "B" (quartiere Cibali). Come riferito in atti, detta area risulta "interessata in parte da vincoli idrogeologici per fenomeni di esondazione" (R4) e da limitazioni aeronautiche. Le N.T.A. appositamente predisposte dall'U.T.C. individuano molteplici destinazioni d'uso (attività ludiche e sportive, chioschi, edicole, spazi per esposizioni, parcheggi a raso e interrati, ecc.) e stabiliscono che i relativi progetti d'intervento, di iniziativa pubblica o privata convenzionata, dovranno essere unitari e rispettosi di una serie di prescrizioni (nel caso dei parcheggi mutate dall'art. 8 della legge regionale n. 6/2010) e dei seguenti principali parametri attuativi:

- IF 0,10 mc/mq
- H max 5,00 m
- Distacco tra edifici 10,00 m
- Distacco dai confini 5,00 m

Considerato:

1. La P.A. è obbligata a dare esecuzione ai pronunciamenti emessi dagli organi competenti in accoglimento dei ricorsi dei privati finalizzati alla riclassificazione urbanistica delle rispettive aree di proprietà.

2. La variante in esame appare funzionale a contemperare l'interesse pubblico al miglioramento dell'assetto territoriale nel contesto urbano coinvolto (tenuto conto di quanto dichiarato dal comune in merito alle attuali insufficienti dotazioni di verde, spazi pubblici e servizi) con il diritto del privato, nei termini indicati dal TAR, per la concreta utilizzazione economica del bene.

3. Non risultano osservazioni/opposizioni/reclami alla delibera di adozione.

Ritenuto che sussistano i presupposti per una valutazione positiva della pratica.

Per tutto quanto sopra si propone il parere che la variante urbanistica adottata dal commissario ad acta con la delibera commissariale n. 22 del 18 giugno 2012 in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 2184/2011 possa ritenersi meritevole di approvazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/1978.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 124 dell'8 maggio 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Visti gli atti e gli elaborati progettuali;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che costituisce parte integrante del presente voto;

Per tutto quanto esprime parere che, in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di parere, la variante in epigrafe adottata con deliberazione commissariale n. 22 del 18 giugno 2012 sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 124 del 18 maggio 2013, assunto con riferimento alla proposta di parere dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 7 del 29 aprile 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 124 dell'8 maggio 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Catania, relativa alla nuova destinazione urbanistica di un tratto di terreno prospiciente via Cibebe piazza Bonadies e via Galermo, adottata dal commissario ad acta con delibera n. 22 del 18 giugno 2012 in esecuzione della sentenza del T.A.R.S n. 2184/2007 del 23 marzo 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 7 del 29 aprile 2013 reso dall'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;

2. voto n. 124 dell'8 maggio 2013 reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;

3. delibera commissario ad acta n. 22 del 18 giugno 2012 di adozione della variante;

4. All. 1 Individuazione catastale - Individuazione cartografica - Stralcio P.R.G. vigente e norme - Documentazione fotografica - Regime vincolistico - Variante;

5. All. 2 relazione e norme di attuazione;

6. relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Catania resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 29 maggio 2013.

GULLO

(2013.23.1368)114

DECRETO 29 maggio 2013.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Furci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il P.R.G. del comune di Furci Siculo approvato con D.D.G. n. 801 del 19 luglio 2004;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, così come modificato dal comma 41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;

Vista la delibera della Giunta n. 200 del 10 giugno 2009;

Vista la nota n. 11762 del 14 dicembre 2012 e successiva nota integrativa prot. n. 842 del 25 gennaio 2012, con la quale il comune di Furci Siculo ha trasmesso a questo As-

essorato per l'approvazione la variante agli artt. 12 e 30 alle N.T.A. del Piano regolatore generale adottata, con delibera del commissario regionale n. 26 del 13 agosto 2012;

Vista la nota dell'8 febbraio 2013, anticipata via email, con la quale il suddetto comune ha trasmesso a questo Assessorato lo stralcio delle N.T.A. vigenti integrate per effetto del D.A. n. 801 del 19 luglio 2004;

Visto il parere n. 5 dell'11 febbraio 2013, reso dall'Unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, con il quale la modifica all'art. 30 e 12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, oggetto di variante adottata dal comune di Furci Siculo con delibera del commissario regionale n. 26 del 13 agosto 2012, veniva approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, limitatamente a quella relativa all'art. 30.

Vista la nota prot. n. 3449 del 15 febbraio 2013, con la quale l'Assessorato ha notificato al comune di Furci Siculo il citato parere n. 5 dell'11 febbraio 2013, per l'adozione delle proprie controdeduzioni nei modi e nei termini fissati dal comma 6° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Rilevato che il comune non ha controdedotto nei termini fissati dalla suddetta legge al parere di cui sopra;

Ritenuto che pertanto occorre procedere all'emissione del provvedimento di parziale approvazione della variante nei termini del parere n. 5 dell'11 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 5 dell'11 febbraio 2013 reso dall'Unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è approvata la variante alle N.T.A. del P.R.G. del comune di Furci Siculo, adottata con delibera del commissario regionale n. 26 del 13 agosto 2012, limitatamente a quella relativa all'art. 30.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) delibera del commissario regionale n. 26 del 13 agosto 2012;

2) parere n. 5 dell'11 febbraio 2013.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Furci Siculo il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il presente decreto, con l'esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 29 maggio 2013.

GULLO

(2013.24.1417)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 maggio 2013, n. 106.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Franco Gallo, *presidente*;
– Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio *giudici*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), promosso dal Tribunale di Modica nel procedimento vertente tra A. A. e il comune di Scicli ed altro, con ordinanza del 6 marzo 2012, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2013 ii Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Modica, con ordinanza del 6 marzo 2012 (reg. ord. n. 290 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - "Legge finanziaria 1988"), la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed

interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), ossia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

2. Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2005, A.A., risultato tra i vincitori del concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale presso il comune di Scicli, in provincia di Ragusa, bandito il 28 febbraio 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il 27 giugno 2003, ha chiesto che l'amministrazione comunale proceda alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e sia condannata «al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 25 agosto 2004 all'effettiva assunzione [e] alla ricostruzione della carriera contributiva», nonché ad «annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione, rendere privo di effetti giuridici l'atto» di mancata assunzione del ricorrente.

2.1. Il giudice riporta che il ricorrente nel giudizio principale sostiene di essere stato dichiarato vincitore del suddetto concorso pubblico nell'ambito dei candidati esterni, appartenenti a determinate categorie, muniti di requisiti per accedere a posti riservati (cosiddetti "riservisti"). Secondo quanto riferito nell'ordinanza di remissione, l'art. 2 del bando prevedeva una riserva di posti non superiore al 50 per cento, di cui un posto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 27 del 1991, per i partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della medesima legge, ovvero per i soggetti che avessero partecipato alla realizzazione di progetti di pubblica utilità collettiva, disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale Sicilia n. 85 del 1995. Inoltre, il giudice rimettente precisa che il ricorrente, invitato dall'amministrazione, in qualità di vincitore, a produrre i documenti comprovanti i titoli e i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, ha prodotto il certificato del Centro per l'impiego attestante l'avvio al lavoro nel progetto n. 113/1990, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 67 del 1988, e lo svolgimento della corrispondente attività lavorativa in misura superiore a centottanta giorni (dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), a conferma dello status di "riservista" di cui all'art. 2 del bando. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha negato la stipula del contratto perché la documentazione prodotta provava l'avviamento al progetto e lo svolgimento dell'attività superiore ai centottanta giorni, ma non l'ulteriore condizione della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995», condizione richiesta dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995, richiamata dal censurato art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991.

Il giudice rimettente chiarisce, infine, che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione e, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 27 del 1991, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui richiede l'ulteriore condizione del requisito della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995».

2.2. In via preliminare, il giudice rimettente respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente nel giudizio principale. Il giudice afferma, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione,

la giurisdizione del giudice ordinario sulla fattispecie oggetto di giudizio, in quanto in esso non sono dedotte questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, bensì «questioni successive», che riguardano l'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei. In particolare, l'oggetto del giudizio è il «diniego di stipula del contratto opposto dall'amministrazione (successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del bando di concorso ai fini della fruizione della riserva (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria)».

2.3. Nel ricostruire il quadro normativo, il giudice rimettente muove dalla versione originaria dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 e dà conto delle successive modifiche legislative, a seguito delle quali la disposizione prevede che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni" è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso».

In particolare, l'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 stabilisce che le misure straordinarie per l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali «si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di recuperare e valorizzare le loro competenze e le loro capacità tecniche e professionali» (comma 2) e che le «stesse misure trovano applicazione nei confronti di coloro che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva in qualità di coordinatori in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti, nonché ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo» (comma 3).

2.4. In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Modica sottolinea che l'art. 7 della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 è applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, perché il concorso è stato indetto con il bando pubblicato dopo le modifiche sopra illustrate. Di conseguenza, «la procedura concorsuale, in forza del principio *tempus regit actum*, doveva necessariamente recepire la suddetta normativa».

La disposizione, ad avviso del giudice rimettente, è applicabile nei confronti del ricorrente nel giudizio principale. L'attore, sebbene in possesso del requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 23 della

legge regionale n. 67 del 1988, in misura non inferiore ai centottanta giorni (per avere svolto tale attività dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), e del titolo di studio (non contestato), non ha l'ulteriore requisito della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre del 1995». Pertanto, «in caso di incostituzionalità di quella parte della norma che la contempla, il ricorrente otterrebbe senza dubbio il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe, a tal punto, viziata da illegittimità conseguente». Aggiunge il giudice rimettente che «dall'esame della graduatoria, della posizione rivestita dal ricorrente, nonché da quella degli altri candidati che hanno invocato il beneficio della riserva, emerge che, ove al ricorrente venisse riconosciuto detto beneficio», egli sarebbe automaticamente collocato «in uno dei due posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e dunque maturerebbe il diritto all'assunzione».

Né, prosegue il giudice rimettente, sarebbe possibile interpretare la disposizione censurata in modo diverso da quello seguito dall'amministrazione comunale. Il rinvio operato dall'art. 7 censurato ai requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 non avrebbe motivo di esistere ove venisse inteso come limitato al requisito dei centottanta giorni di servizio per progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988, perché tale condizione è già espressamente prevista dall'art. 7 stesso. Non sarebbe quindi possibile adottare soluzioni, costituzionalmente orientate, che consentano di pervenire a diverse conclusioni, rispetto a quella sopra indicata. Né sarebbe proponibile, infine, la soluzione formulata dal difensore della parte ricorrente, diretta a consentire l'applicazione della norma nella sua versione originaria, perché i procedimenti e i provvedimenti amministrativi (categoria entro cui rientrano anche i bandi di concorso) devono conformarsi alla normativa vigente al tempo della loro emanazione.

2.5. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente censura l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

In primo luogo, l'ulteriore condizione della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995», non prevista nel testo originario, violerebbe l'art. 3 Cost., perché determinerebbe un'irragionevole discriminazione tra tutti i soggetti che parteciparono per periodi non inferiori a centottanta giorni alla realizzazione dei piani di utilità collettiva dal 1988, data di istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi. Questa condizione imporrebbe di riconoscere il beneficio della riserva soltanto ai soggetti che, avendo svolto un periodo di servizio non inferiore a centottanta giorni, siano in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Tale discriminazione, basata sulla mera occasionale circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995, sarebbe irragionevole, in quanto la ratio della riserva contemplata dalla norma risiederebbe nel tenere conto dell'esperienza che il soggetto matura con lo svolgimento del prescritto periodo (almeno centottanta giorni), e non già per la mera circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Inoltre, la norma produrrebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro i quali hanno maturato più di centottanta giorni di servizio (come il ricorrente, che ha svolto l'attività prescritta per più di un anno), ma non risultano in servizio alla data stabilita dal legislatore, e coloro i quali, pur avendo maturato un'esperienza minore (ad esempio, anche il

minimo di legge di centottanta giorni), si possono avvantaggiare della riserva per la sola circostanza, introdotta ex post dal legislatore regionale, di trovarsi in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

In secondo luogo, il riconoscimento del beneficio della riserva, preordinato all'accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione, per la mera occasionale circostanza di trovarsi in servizio ad una determinata data, violerebbe i principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. L'effetto della disposizione censurata, infatti, sarebbe quello di escludere dal beneficio della riserva tutti i soggetti non in servizio alla data del 31 ottobre 1995, nonostante tra questi possano esservi soggetti che vantano una maggiore anzianità rispetto a coloro che risultano in servizio alla predetta data e possono accedere al beneficio. Ciò introdurrebbe un criterio di selezione per l'accesso ai ruoli basato su una circostanza di fatto occasionale, estranea ad ogni valutazione di merito.

3. Con atto depositato in data 14 gennaio 2013, si è costituita in giudizio la Regione siciliana, per chiedere che la Corte dichiari l'inammissibilità o, comunque, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991.

3.1. Con riguardo ai profili di inammissibilità, la difesa regionale eccepisce, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto «la contestazione della legittimità della scelta dell'amministrazione circa i requisiti richiesti per l'accesso all'assunzione riservata» si risolverebbe in una «richiesta di tutela di interesse legittimo», talché la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre, la difesa regionale rileva che «il criterio di riserva contestato è stato legittimamente recepito nel bando di concorso al quale l'interessato ha prestato acquiescenza sia lasciando decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo», sia «formulando una dichiarazione, difforme dalla realtà, di possesso di entrambi i requisiti richiesti per l'accesso ai posti riservati».

In secondo luogo, la Regione siciliana eccepisce il difetto di rilevanza della questione, ai fini della decisione nel giudizio principale, per la mancata impugnazione del bando di concorso che prescriveva il possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991, «stante che l'eventuale accoglimento della stessa non refluirebbe sulla legittimità del bando che, in mancanza di annullamento, costituisce *lex specialis* della procedura di selezione e non può essere disapplicato».

In terzo luogo, la difesa regionale osserva che il giudice rimettente avrebbe prospettato la questione in modo perplesso, perché, «dopo aver precisato che [essa] riguarda la legittimità dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 relativi all'accesso alla riserva di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, applicabile al caso dedotto in giudizio, omette di sollevare questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, in combinato disposto con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 85 del 1995 e ritiene costituzionalmente illegittima la sola disposizione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, non pertinente, in assenza del predetto richiamo all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995, rispetto alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo».

3.2. Nel merito, la Regione siciliana sostiene la non fondatezza della questione.

Innanzitutto, la disposizione censurata collegherebbe a un fatto certo, ossia l'essere stato in servizio alla data del 31 ottobre 1995, il criterio in base al quale riconoscere la possibilità di fruire della riserva prevista dallo stesso art. 7 della legge regionale n. 27 del 1991.

La difesa regionale osserva, poi, che il legislatore, fissando il limite temporale del 31 ottobre 1995, avrebbe «inteso restringere la platea dei beneficiari della riserva, riducendola ulteriormente rispetto all'originale previsione della norma in esame». In particolare, la modifica apporata dalla legge regionale n. 24 del 1996 avrebbe introdotto l'attuale requisito temporale con una previsione analoga a quella di un'altra norma statale - l'art. 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) - che disciplina il regime transitorio dei lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. I soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 rientrerebbero quindi in tale regime transitorio, come precisato dalla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 (Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24).

Infine, la difesa regionale rileva che la disposizione censurata si sarebbe adeguata all'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici e procedure selettive riservate.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Modica, con ordinanza del 6 marzo 2012 (reg. ord. n. 290 del 2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36).

Il giudice rimettente censura l'art. 7, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 27 del 1991 nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - "Legge finanziaria 1988"), la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi

per l'attuazione di politiche attive del lavoro), ossia che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Ad avviso del Tribunale di Modica, tale condizione sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2. In via preliminare, vanno respinte le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana.

2.1. La difesa regionale deduce, innanzitutto, che la questione sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice rimettente. Ad avviso della Regione siciliana, «la contestazione della legittimità della scelta dell'amministrazione circa i requisiti per l'accesso all'assunzione riservata» si risolverebbe in una «richiesta di tutela di interesse legittimo» e la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione non è fondata.

Il Tribunale di Modica e la difesa regionale formulano, con riguardo alla giurisdizione, argomentazioni di segno opposto, ma entrambe supportate da pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le diverse posizioni giurisprudenziali illustrate, sebbene si riferiscano a fattispecie non del tutto coincidenti con la vicenda oggetto del giudizio principale, «preclud[ono] una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè *ictu oculi*» (sentenze n. 41 del 2011, n. 81 e n. 34 del 2010).

Inoltre, l'indagine della Corte sulla giurisdizione del giudice rimettente deve arrestarsi laddove questi «abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione» (sentenze n. 241 del 2008; n. 11 del 2007; n. 144 del 2005; n. 291 del 2001). Nel caso in esame il Tribunale di Modica afferma che la controversia oggetto del giudizio principale attiene al «diniego di stipula del contratto [di lavoro] opposto dall'amministrazione (successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del bando di concorso ai fini della fruizione della riserva (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria)». Tale controversia, secondo il rimettente, spetta al giudice ordinario perché non concerne «questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei». Questa motivazione non è implausibile, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro (*ex plurimis*, sentenza n. 81 del 2010).

2.2. La Regione siciliana eccepisce, poi, il difetto di rilevanza della questione ai fini della decisione nel giudizio principale. Tale difetto deriverebbe, ad avviso della difesa regionale, dalla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, del bando di concorso che prescriveva il possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991, «stante che l'eventuale accoglimento della [questione] non refluirebbe sulla legittimità del bando che, in mancanza di annullamento, costituisce *lex specialis* della procedura di selezione e non può essere disapplicato».

L'eccezione non è fondata.

Nel giudizio di costituzionalità, ciò che rileva è «la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento» (sentenza n. 242 del 2011). Circostanza questa, che non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio. Il Tribunale di Modica chiarisce infatti che, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, il ricorrente nel giudizio principale, in virtù della sua posizione nella graduatoria del concorso, non contestata, «otterrebbe senza dubbio il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe [...] viziata da illegittimità conseguente».

2.3. La Regione siciliana eccepisce, infine, che il giudice rimettente avrebbe prospettato la questione in modo perplesso. Secondo la difesa regionale, il Tribunale di Modica, da un lato, avrebbe precisato che la questione riguarda la legittimità dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 relativi all'accesso alla riserva di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, applicabile al caso dedotto in giudizio; dall'altro, avrebbe poi ommesso di sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, in combinato disposto con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995 e avrebbe ritenuto costituzionalmente illegittima «la sola disposizione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, non pertinente, in assenza del predetto richiamo all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85 del 1995, rispetto alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo».

Anche questa eccezione non è fondata.

Il Tribunale di Modica - sia nel testo dell'ordinanza, sia nel *petitum* - precisa che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 è sollevata «nella parte in cui prevede [...] la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ovvero sia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Emerge quindi in modo inequivocabile che il giudice rimettente ha inteso censurare l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991 con specifico riferimento alla condizione prevista dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995, talché la questione non è prospettata in modo perplesso né contraddittorio (*ex plurimis*, ordinanza n. 34 del 2013).

3. Nel merito, la questione è fondata.

3.1. Debbono innanzitutto essere illustrati il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata e le modifiche di cui essa è stata oggetto.

Al fine di favorire l'occupazione giovanile, l'art. 7 della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 stabilisce una riserva di posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di soggetti, inclusi coloro i quali hanno partecipato ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988. Quest'ultimo articolo aveva previsto, per il triennio 1988-1990, il finanziamento di iniziative a livello locale «temporalmente limitate» consistenti nello svolgimento di «attività di utilità collettiva» tramite l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Questa Corte ha già ricostruito le modalità con cui la Regione siciliana ha regolato i progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 (sentenze n. 310

del 1999 e n. 43 del 1996). Per un verso, allo scadere del triennio considerato dalla normativa statale, sono state approvate leggi dirette sia a prorogare la durata di tali progetti (da ultimo la legge regionale n. 25 del 1993, che ha prolungato i progetti sino all'1 gennaio 1996), sia a promuovere progetti simili, come previsto dalla legge regionale n. 85 del 1995 e dalla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 (Progettazione di lavori di pubblica utilità rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24). Per l'altro verso, il legislatore siciliano, fin dal 1990, ha introdotto misure per favorire l'occupazione dei soggetti che avevano partecipato a detti progetti: è in questa seconda serie di iniziative che si colloca la legge regionale n. 27 del 1991, che ha previsto «Interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie» per persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni (articoli da 1 a 5) e azioni volte a favorire il collocamento di soggetti che avessero partecipato a progetti di utilità collettiva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988.

Nell'ambito di tali misure, l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991, nella versione originaria, ammetteva al beneficio della riserva, tra gli altri, i soggetti che avessero preso parte, per un periodo non inferiore a centottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988.

Successivamente, la disposizione censurata è stata modificata più volte con riguardo sia all'ambito soggettivo di applicazione, sia alla vigenza. L'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1993 ha posto quale condizione per accedere al beneficio della riserva quella di essere «in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso». L'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1996, poi, ha sostituito tale ultima clausola con l'inciso «ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni», così introducendo la condizione censurata dal giudice rimettente dell'essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995 (condizione risultante dal rinvio all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995). È stato così inserito un requisito previsto da un'altra legge regionale ad un altro scopo, quello di determinare un criterio di priorità per accedere alle misure da essa stabilite.

Quanto al periodo di vigenza, l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991, nella versione originaria, avrebbe dovuto trovare applicazione per un triennio dalla data di approvazione della medesima legge n. 27 del 1991 e dunque sino al maggio 1994. A seguito di più interventi legislativi, la possibilità di accedere al beneficio della riserva è stata prorogata sino al 31 dicembre 2006, mentre i progetti di utilità collettiva sono rimasti in vigore solo fino all'1 gennaio 1996. Queste ripetute proroghe hanno reso la disposizione censurata applicabile al giudizio principale, che ha ad oggetto una procedura di concorso bandita nel 2003.

3.2. La disposizione censurata non supera il vaglio della ragionevolezza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. L'intervento normativo, compiuto nell'aprile 1996, ha riammesso al beneficio della riserva, retroattivamente, soltanto coloro che, già impegnati in progetti di utilità collettiva per almeno centottanta giorni, avessero cessato di essere in servizio in un periodo compreso tra il 31 ottobre 1995 - dies a quo indicato dalla legge - e l'1 gennaio 1996, quando sono terminati i progetti di utilità col-

lettiva. La norma censurata, quindi, discrimina tra coloro i quali sono stati impegnati anche più di centottanta giorni in progetti di utilità collettiva, ma non erano in servizio alla data del 31 ottobre 1995, e coloro i quali, pur avendo maturato un'esperienza minore, pari al minimo richiesto dalla legge, possono beneficiare della riserva per la semplice occasionale circostanza, introdotta ex post dal legislatore regionale, di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. In particolare, il termine scelto dal legislatore esclude dal beneficio della riserva, in modo irragionevole, tutti i soggetti che abbiano partecipato per almeno centottanta giorni a progetti di utilità collettiva nel periodo compreso tra il settembre 1993 - quando è stata apportata la prima modifica all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991 - e il 30 ottobre 1995. L'indicazione di un termine puntuale, riferito a una specifica data, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che dovrebbero trovarsi nella eguale possibilità di usufruire di una disciplina diretta a favorire l'occupazione e a «non disperdere il patrimonio di professionalità» formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali (ordinanza n. 430 del 2002).

Il legislatore può e deve fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, ammissibile in ipotesi circoscritte e solo al ricorrere di precise condizioni più volte indicate da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 3 del 2013). Ma il modo in cui detto termine è stabilito non può essere irragionevolmente discriminatorio. Nel caso in esame, il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i progetti di utilità collettiva erano già conclusi, favorisce in modo arbitrario e irragionevole l'occupazione di alcuni soggetti a danno di eventuali altri che, ancora iscritti nelle liste di collocamento, avrebbero potuto anch'essi beneficiare della riserva per tutto il periodo in cui la disciplina censurata è rimasta in vigore.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991, nella parte in cui prevede - ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988 - la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995, ossia che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

4. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in

possesto del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 1988"), la condizione, contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

Il presidente: Gallo

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 29 maggio 2013.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2013.24.1446)045

Sentenza 22 maggio 2013, n. 109.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Franco Gallo, *presidente*;
– Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio *giudici*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra D'A. T. e G. G. ed altro, con ordinanza del 17 giugno 2011, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti l'atto di costituzione di D'A. T., nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 aprile 2013 ii Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Domenico Bonaccorsi per D'A. T. e Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 17 giugno 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della

Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e, quindi, non elimina la causa di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale di un comune.

Il Tribunale rimettente premette di dover giudicare in ordine alla richiesta di una dipendente a tempo determinato della seconda circoscrizione del comune di Palermo di accertare che la stessa non sia incorsa nella causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9, comma 1, numero 7), e 10, comma 1, numero 8), della legge reg. n. 31 del 1986 e di cui agli artt. 60, comma 1, numero 7), e 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 18 agosto, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e per l'effetto di porre nel nulla la delibera n. 24 del 18 febbraio 2011 del Consiglio della seconda circoscrizione della città di Palermo con la quale è stata dichiarata decaduta dalla carica.

Il Tribunale riferisce che la ricorrente è stata eletta consigliere circoscrizionale presso il secondo consiglio circoscrizionale della città di Palermo a seguito delle elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007 e che, con delibera del 22 marzo 2011, il consiglio circoscrizionale l'ha dichiarata decaduta dalla carica di consigliere circoscrizionale ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge reg. n. 31 del 1986, nonché dei corrispondenti artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, avendo stipulato, successivamente all'assunzione della carica di consigliere circoscrizionale del comune di Palermo, un contratto a tempo determinato e parziale con il comune stesso.

Il rimettente evidenzia che l'art. 9, comma 1, numero 7), della legge reg. n. 31 del 1986, applicabile nell'ambito della Regione siciliana, cui corrisponde l'art. 60, comma 1, numero 7), del d.lgs. n. 267 del 2000, relativamente all'ineleggibilità prevede che «Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli». Tale disposizione, prosegue il rimettente, è pacificamente riferita anche ai consiglieri circoscrizionali alla luce della previsione di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 267 del 2000. L'art. 10, comma 1, numero 8), della legge reg. n. 31 del 1986, cui corrisponde l'art. 63, comma 1, numero 7), del d.lgs. n. 267 del 2000, relativamente all'incompatibilità prevede che «Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere [...] colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo».

L'art. 9, comma 2, della legge reg. n. 31 del 1986, cui corrisponde l'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, prevede che le cause di ineleggibilità, tra cui quella di cui al punto 7), non hanno effetto se l'interessato viene collocato in aspettativa. Pertanto, in relazione alle cause di ineleggibilità, a fronte dell'opzione tra la carica elettiva e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vi è la possibilità per il lavoratore di essere posto in aspettativa non retribuita, non operando quindi la causa di ineleggibilità. Il Tribunale osserva che, nell'ipotesi in cui nel corso del mandato sopravvenga una causa di ineleggibilità, questa si viene a sostanziare come causa di incompatibilità, e, dunque, in questo caso, deve ritenersi operante il disposto

di cui all'art. 9, comma 2, della legge reg. n. 31 del 1986, potendo il dipendente essere posto in aspettativa.

Il rimettente, premesso che a fronte di un contratto a tempo indeterminato il dipendente può godere dell'aspettativa non retribuita, non operando, quindi, la causa di ineleggibilità/incompatibilità sopra indicata, ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, della legge reg. n. 31 del 1986, cui corrisponde l'art. 60, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000, che statuisce che non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente osserva che, dal punto di vista strutturale, il contratto a tempo determinato non si differenzia dal contratto a tempo indeterminato se non per l'apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro subordinato; elemento, questo, che non giustifica una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'aspettativa non retribuita nel caso di esercizio di carica elettiva.

Secondo il Tribunale ordinario di Palermo, non è possibile rinvenire nel contratto a tempo determinato esigenze particolari, che verrebbero frustrate nell'ipotesi di riconoscimento dell'aspettativa non retribuita, che lo differenziano dal contratto a tempo indeterminato in cui non vi sarebbero tali specifiche esigenze. Tanto più, aggiunge il rimettente, che attualmente vi è la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con un termine di durata così lungo da far venir meno qualsiasi differenziazione con il contratto a tempo indeterminato sotto il profilo finalistico dell'apporto dato dal lavoro del singolo all'organizzazione in cui viene inserito, come nel caso di specie, dove il contratto ha una durata quinquennale, tale da escludere la rispondenza ad una specifica e transitoria esigenza della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene poi alla non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 51, terzo comma, Cost., il rimettente rileva che il disposto costituzionale attribuisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il terzo comma dell'art. 51 Cost. va interpretato nel senso che in esso è prevista una garanzia strumentale all'attuazione del precetto contenuto nel primo comma, consistente nell'affermazione del diritto di chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario per l'adempimento dei compiti inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro. Ne consegue, secondo il rimettente, che costituisce violazione dell'art. 51 Cost. escludere, per i contratti a tempo determinato, l'aspettativa non retribuita nell'ipotesi di cariche elettive. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro, infatti, implica che il lavoratore, senza alcuna distinzione tra lavoratore a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, non debba perdere il posto di lavoro come alternativa all'esercizio della pubblica funzione, con conseguente limitazione al diritto all'elettorato passivo.

2. In data 3 aprile 2012 si è costituita la Regione siciliana, concludendo nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo.

In primo luogo, la Regione eccepisce l'inammissibilità della questione perché la norma sospettata di incostituzionalità è stata individuata in maniera perplessa ed inconferente sia nel corpo dell'ordinanza sia nella parte dispositiva della stessa.

La Regione osserva che il Tribunale remittente solleva questione di legittimità costituzionale del solo art. 9, comma 8 (recte: comma 7), della legge reg. n. 31 del 1986, disposizione che è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 10, comma 1, numero 8), della medesima legge. Pertanto, in assenza del predetto richiamo, la norma censurata non sarebbe pertinente in quanto riguardante esclusivamente le cause di ineleggibilità.

Sempre in ordine alla rilevanza della questione, la Regione eccepisce, che l'ordinanza non consente di verificare quale ragione abbia indotto il giudice a quo a sollevare la questione se non la generica affermazione della sua rilevanza ai fini del decidere.

Infine, secondo la Regione, il giudice a quo, avrebbe dovuto valutare che «le restrizioni del contenuto del diritto di elettorato passivo sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale». Nel caso in esame il remittente avrebbe dovuto considerare che il rapporto di lavoro della ricorrente con il Comune ha la caratteristica della temporaneità ed è sorto successivamente all'assunzione della carica elettiva da parte della stessa, per determinate esigenze del datore di lavoro (ente pubblico), meglio specificate dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e, quindi, avrebbe dovuto tenere conto e motivare in ordine al bilanciamento fra i contrapposti interessi della ricorrente all'esercizio del proprio diritto di elettorato passivo e dell'amministrazione comunale ad utilizzare personale a tempo determinato avvalendosi del su riportato disposto del citato art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001.

Il Tribunale avrebbe anche omesso ogni valutazione circa la ragionevolezza della norma in esame, che invece tenderebbe inequivocabilmente a contemperare i contrapposti interessi allo svolgimento del mandato di consigliere circoscrizionale senza che si verifichino situazioni di *metus publicae potestatis* o di *captatio benevolentiae*.

Secondo la parte resistente, nella materia in esame, non sarebbe possibile neanche una pronuncia additiva perché il bilanciamento tra il diritto di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.) spetterebbe esclusivamente al legislatore.

Pertanto, l'inammissibilità e l'infondatezza della questione deriverebbero, da un lato, dall'incompletezza della ricostruzione normativa posta dal giudice a quo a fondamento delle denunciate lesioni sia del principio di eguaglianza sia del diritto di elettorato passivo; dall'altro, dalla richiesta di un intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato che sembra esorbitare dai poteri della Corte.

La Regione conclude rilevando che i contenuti della norma regionale sospettata di incostituzionalità sono identici a quelli dell'analoga disposizione statale recata dall'art. 60, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, numero 7), del medesimo decreto legislativo, nei confronti dei quali il remittente non prospetta alcuna censura, benché suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie nel caso di mancato intervento in materia della legislazione regionale.

3. In data 16 marzo 2012 si è costituita la parte del giudizio a quo, concludendo nel senso dell'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale civile di Palermo.

Secondo la difesa della parte privata, l'aspettativa non retribuita non fa venir meno il rapporto di lavoro: sicché si deve ritenere che non sia il rapporto di lavoro, in sé e per sé considerato, a rendere inleggibile incompatibile il cittadino, ma solo l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio in cui il dipendente è chiamato ad operare quale consigliere.

Infatti l'art. 60, comma 1, numero 7), del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'art. 9, comma 1, numero 7), della legge reg. n. 31 del 1986 attribuiscono rilievo esclusivamente all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la norma sull'ineleggibilità del dipendente comunale non distingue tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato. Tuttavia, solo a quest'ultimo, come detto, è consentito di collocarsi in aspettativa al fine di rimuovere la condizione d'ineleggibilità (art. 60, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 ed art. 9, comma 8, della legge reg. n. 31 del 1986).

In questo senso la norma violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, non essendovi, infatti, ragione alcuna perché l'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 9, comma 2, della legge reg. n. 31 del 1986, trattino diversamente il lavoratore dipendente del comune a tempo indeterminato e quello a tempo determinato: entrambi sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, che in nulla differisce se non per la circostanza che all'uno non è apposto un termine, mentre all'altro tale termine viene apposto. Questa differenza, tuttavia, non è tale da giustificare una disparità di trattamento.

Nell'atto di costituzione viene richiamato, poi, l'art. 51, terzo comma, Cost. nella parte in cui dispone espressamente che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, senza alcuna distinzione tra rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ma ponendo l'accento esclusivamente sull'esistenza del rapporto di lavoro dell'eletto e sul diritto di quest'ultimo alla sua conservazione.

La parte privata richiama anche l'art. 3, secondo comma, Cost., ritenendo che si riferisca anche all'elettorato passivo (art. 51 Cost.): tale diritto, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente al fine della partecipazione del lavoratore all'organizzazione politica del paese.

Nella restante parte dell'atto di costituzione vengono richiamati argomenti analoghi a quelli dell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di inleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e, quindi, non

elimina la causa di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale di un comune.

Secondo il rimettente, la norma violerebbe gli artt. 3 e 51 della Costituzione che riconoscono il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza alcuna distinzione tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato, per coloro che sono chiamati a funzioni pubbliche elettive. Sarebbe, perciò, illegittima la limitazione del diritto all'elettorato passivo ed illegittimo il trattamento differenziato di fattispecie identiche, quali oggi si devono ritenere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.

2. A prescindere dalla possibile incidenza che, nel giudizio a quo, potrebbe avere l'omessa censura della corrispondente norma statale, sulla quale anche si basa il provvedimento impugnato e che continuerebbe ad applicarsi ai sensi di plurime pronunce di questa Corte (dalla sentenza n. 105 del 1957 alle sentenze n. 283 e n. 143 del 2010) ove venisse meno la disposizione legislativa regionale, la questione non è fondata.

In primo luogo, occorre verificare se possa ritenersi sussistente la denunciata lesione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto tra la norma censurata ed il tertium comparationis costituito dalla disciplina relativa all'aspettativa elettorale per il lavoratore a tempo indeterminato.

Secondo il rimettente, il contratto a tempo determinato, dal punto di vista strutturale, non si differenzia dal contratto a tempo indeterminato in quanto entrambi danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato che si distingue solo per l'apposizione di un termine finale. L'apposizione del termine finale non costituirebbe elemento di differenziazione tale da giustificare una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'aspettativa non retribuita nel caso di esercizio di carica elettiva.

Il giudice del Tribunale ordinario di Palermo sembra far riferimento, seppure non richiamandolo espressamente, al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), secondo il quale «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili». Il citato art. 6, tuttavia, riconosce esplicitamente che tale principio trova uno specifico limite nella obiettiva incompatibilità del trattamento richiesto con la natura del contratto a termine.

Senza affrontare in via generale la questione delle possibili differenze tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, occorre, per ciò che concerne la presente questione, valutare se lo svolgimento di detto rapporto lavorativo a termine con l'ente locale presso cui il dipendente ricopre un mandato elettorale costituisca causa di "obiettiva incompatibilità" che giustifichi, relativamente alla possibilità di fruire dell'aspettativa, il differente regime giuridico rispetto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Con riferimento all'aspettativa per motivi elettorali, deve osservarsi che la scelta del legislatore di escluderne l'applicabilità ai rapporti di lavoro a tempo determinato è ragionevole, in quanto giustificata dall'incompatibilità

dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto. Il collocamento in aspettativa del dipendente a tempo determinato si porrebbe in conflitto con tale elemento essenziale del rapporto, giacché la sospensione della efficacia verrebbe a confliggere con la ratio stessa del contratto a termine di cui al comma i dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, vale a dire disporre della prestazione del lavoratore in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento di una specifica attività.

Tra l'altro, nel caso in questione, il rapporto di lavoro col comune è sorto dopo lo svolgimento delle elezioni e, quindi, ancora di più risulterebbe l'anomalia di ritenere applicabile un istituto, come quello dell'aspettativa che (oltre a presupporre l'esistenza di un rapporto di lavoro sorto con una presa di servizio che potrebbe avvenire solo contravvenendo al contenuto sostanziale della disposizione che rende incompatibile la doppia veste di consigliere dipendente) «si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è elemento essenziale del rapporto, giacché la sospensione dell'efficacia verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata originariamente programmata in ragione di esigenze temporanee», come afferma una recente sentenza della I sezione della Corte di cassazione (n. 5162 del 30 marzo 2012).

In altri termini, costituirebbe una palese contraddizione, da un lato, condizionare la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato alla sussistenza effettiva di esigenze oggettive da specificare ex ante e contestualmente, dall'altro, consentire già nel momento genetico del rapporto contrattuale al lavoratore la possibilità di collocarsi in aspettativa per mandato elettorale.

Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 51, terzo comma, Cost. deve in questa sede ribadirsi che la norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro (sentenza n. 124 del 1982). L'art. 51 assicura, dunque, un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo, peraltro, al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; la facoltà, cioè, di fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti riconosciuti, le relative modalità di godimento, al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica ed amministrativa del paese (sentenze n. 454 e n. 52 del 1997, n. 158 del 1985, n. 193 del 1981).

L'art. 9, comma 1, numero 7), della legge reg. n. 31 del 1986 (che riproduce il numero 7 del comma 1 dell'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), prevedendo come causa di ineleggibilità l'esistenza di un rapporto di lavoro del candidato con la provincia, il comune ed il consiglio di quartiere, esprime l'esigenza che non vi sia commistione di interessi, con il rischio di scelte non finalizzate all'interesse pubblico, tra il vertice dell'ente locale e chi presta la sua opera in tale struttura amministrativa.

I successivi commi 2 e 3 (ed il relativo comma 3 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267 del 2000) attenuano il divieto prevedendo non solo il caso delle dimissioni, del trasferimento e della revoca dell'incarico e del comando, ma anche la fruizione dell'istituto dell'aspettativa. Si tratta di deroghe al ricordato divieto ispirate dalla volontà di tutelare il diritto al lavoro dei possibili candidati che hanno però come limite l'esistenza di un lavoro a tempo indeterminato. La circostanza che il comma 7 (l'8 del corrispondente art. 60 del d.lgs. n. 267 del 2000) preveda espressamente il divieto per i dipendenti a tempo determinato di essere collocati in aspettativa (cioè che per loro non vale la deroga del divieto) sta a significare che il legislatore (regionale e statale) ha effettuato un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell'ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l'attuale disciplina. Tra l'altro, nel caso in questione, il rapporto di lavoro a tempo determinato (trattandosi di una conversione di ineleggibilità in incompatibilità) è sorto dopo lo svolgimento delle elezioni, quando cioè il consigliere assolveva le sue funzioni, con l'astratta possibilità di influire sulle scelte dell'ente locale.

Il divieto di accedere all'istituto dell'aspettativa elettorale nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, pertanto, nel quadro dei principi sopra delineati, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. Si tratta di una disciplina che non discrimina il lavoratore a tempo determinato, si giustifica in relazione alle differenze tra i due diversi modelli contrattuali posti a raffronto ed è conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono necessariamente caratterizzare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, atteso che il diritto, riconosciuto in capo a colui che è chiamato a funzioni pubbliche elettive, alla conservazione del posto di lavoro trova anch'esso un limite nella peculiare natura del lavoro a tempo determinato.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

Il presidente: Gallo

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 29 maggio 2013.

Il direttore della cancelleria: Melatti

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Cancellazione dall'elenco regionale dei centri commerciali naturali del consorzio centro commerciale naturale Pachino, con sede in Pachino.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 91 del 14 maggio 2013, è stata disposta la revoca dell'accreditamento del consorzio centro commerciale naturale Pachino, con sede legale in Pachino (SR), con conseguente cancellazione dall'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2013.22.1323)035**Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Ente autonomo portuale di Messina.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 106 del 21 maggio 2013, l'ing. Bruno Manfrè, nato a Messina il 18 agosto 1960, dipendente della Regione siciliana, dipartimento della protezione civile, capo del servizio regionale di protezione civile per la provincia di Messina, dirigente di III fascia, è stato confermato commissario ad acta presso l'Ente autonomo portuale di Messina, per mesi sei decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento e, comunque, non oltre la data di insediamento degli organi di amministrazione dell'ente o di commissario straordinario al fine di:

- garantire la continuità amministrativa/gestionale dell'ente, assicurando, tra l'altro, il pagamento degli emolumenti del personale dipendente, unitamente ad ogni altro atto urgente ed indifferibile;
- attivare tutte le procedure al fine di pervenire ad una ricognizione di ogni utile e reale motivazione, a tutt'oggi vigente, affinché possa essere valutata l'eventuale sussistenza di presupposti per poter proporre agli organi competenti lo scioglimento dell'Ente autonomo portuale di Messina.

(2013.22.1298)061**Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.**

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 1009/6 al n. 1011/6 del 21 maggio 2013 sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

| Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del |
|----------------------|-------------|-------------------|--------|---------|
| ME.DU.SE | Catania | 03813820879 | 1009/6 | 21/5/13 |
| San Francesco | Adrano | 04023010871 | 1009/6 | 21/5/13 |
| Labor | Catania | 02128800873 | 1009/6 | 21/5/13 |
| Norman Fruit | Adrano | 04305180871 | 1009/6 | 21/5/13 |
| Nuova Stella | Biancavilla | 00805060878 | 1009/6 | 21/5/13 |
| M.G. | Gela | 01476380850 | 1009/6 | 21/5/13 |
| San'Anna | Catania | 04083760878 | 1009/6 | 21/5/13 |
| Pro New House | Catania | 04017050875 | 1009/6 | 21/5/13 |
| La Valle dei Ciclopi | Adrano | 03769230875 | 1009/6 | 21/5/13 |
| La Raccolta | Adrano | 03765640879 | 1009/6 | 21/5/13 |
| Miraglia | Adrano | 03024310876 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Siciliana Frutta | Biancavilla | 03960790875 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Pistorio | Raddusa | 03475020875 | 1010/6 | 21/5/13 |
| San Francesco | Bronte | 02078000870 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Filo D'Orizzonte | Catania | 03394460871 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Progetna | Nicolosi | 02458310873 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Rigel Costruzioni | Catania | 02237560871 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Residence Club 88 | Catania | Cost. il 18-10-88 | 1010/6 | 21/5/13 |
| R.A. Ruote Amiche | Catania | 03537530879 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Punto Acqua | Catania | 04024550875 | 1010/6 | 21/5/13 |
| Radio Gela | Gela | 82003420856 | 1011/6 | 21/5/13 |

(2013.22.1296)042**Modifica dell'allegato al decreto 17 luglio 2012, relativo alla riproposizione del distretto produttivo del florivivaismo siciliano per il triennio 2011-2013.**

Con decreto n. 111/Gab. del 22 maggio 2013, l'Assessore per le attività produttive ha modificato l'allegato "B" del D.A. n. 836/Gab.

del 17 luglio 2012, con il quale è stato riproposto il distretto produttivo del florivivaismo siciliano per il triennio 2011-2013.

(2013.22.1299)120**Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.**

Con decreto n. 112/Gab del 28 maggio 2013 dell'Assessore per le attività produttive, l'arch. Maria Amoroso, dirigente dell'Amministrazione regionale, è stata nominata commissario ad acta presso l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, al fine di provvedere alla consegna dei modelli CUD 2013 ai dipendenti dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.

(2013.22.1339)059**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ****Modifica e rinnovo dell'ordinanza commissariale 22 maggio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta Commerciale Sicula s.r.l., con sede nel comune di Leonforte, per la gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi.**

Con decreto n. 638 dell'8 maggio 2013 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stata modificata e rinnovata per dieci anni, fino al 22 maggio 2023, l'ordinanza commissariale n. 431 del 22 maggio 2008 e successivo D.D.S. n. 93/SRB del 20 maggio 2008, intestata alla ditta Commerciale Sicula s.r.l. con sede legale in c.da Sant'Elena-Bafurdo snc, nel comune di Leonforte, per la gestione di un impianto di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Zolfara-Faccialavata, nel comune di Leonforte (EN), per svolgere le operazioni D15 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2013.22.1288)119**Rinnovo dell'ordinanza commissariale 5 maggio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta M.G.R. s.r.l., con sede in Catania, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.**

Con decreto n. 664 del 16 maggio 2013 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 5 maggio 2023 l'ordinanza commissariale n. 122 del 5 maggio 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta M.G.R. s.r.l., con sede legale ed impianto in Catania, via San Giuseppe La Rena n. 181, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi, tra cui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(2013.22.1324)119**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO****D.D.G. n. 1246 del 21 luglio 2011 - Avviso per la richiesta di cofinanziamento per i progetti destinati ai giovani e presentati in ambito europeo in attuazione dell'azione 5 "Orientati verso l'Europa" dell'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio" della Regione siciliana - Sospensione.**

Si informa che per esaurimento delle risorse economiche disponibili a valere sull'APQ Giovani protagonisti di sé e del territorio,

azione 5 "Orientati verso l'Europa" non saranno più concessi cofinanziamenti di cui al D.D.G. n. 1246 del 21 luglio 2011.

Eventuali istanze presentate successivamente alla pubblicazione del presente avviso saranno direttamente archiviate, senza alcun riscontro scritto al soggetto richiedente.

L'istruttoria delle richieste pervenute alla data odierna è sospesa fino alla verifica della disponibilità finanziaria.

(2013.26.1568)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Revoca dell'ammissibilità a finanziamento di una operazione del PIST n. 6 presentata nell'ambito della seconda finestra del PO FESR 2007/2013, asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" linea di intervento 6.2.1.1.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 183 del 25 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2013, reg. 1, fg. 26, è stata revocata l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione n. 3 del PIST n. 6 "Incubatore d'impresa" presentata nell'ambito della "seconda finestra" del PO-FESR 2007/2013, linea di intervento 6.2.1.1.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfocilicia.it.

(2013.22.1290)133

Provvedimenti concernenti revoca dell'ammissibilità a finanziamento di operazioni dei PIST nn. 4, 18 e 23 presentate nell'ambito della seconda finestra del PO FESR 2007/2013, asse VI, Sviluppo urbano sostenibile, linea di intervento 6.2.1.2.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 202 del 30 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2013, reg. 1, fg. 27, è stata revocata l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione n. 14 del PIST n. 4 dei lavori di manutenzione dell'asilo nido comunale presentato nell'ambito della "seconda finestra" del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfocilicia.it.

(2013.22.1289)133

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 464 del 20 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 25 marzo 2013, reg. 1, fg. 21, è stata revocata l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione n. 32 del PIST n. 23 dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex asilo nido San Giuseppe presentato nell'ambito della "seconda finestra" del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfocilicia.it.

(2013.22.1292)133

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 465 del 20 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 25 marzo 2013, reg. 1, fg. 22, è stata revocata l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione n. 20 del PIST n. 18 dei lavori per la realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca presentato nell'ambito della "seconda finestra" del PO-FESR 2007/2013, linea di intervento 6.2.1.2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfocilicia.it.

(2013.22.1291)133

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi relativi al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1157 del 17 aprile 2013, registrato in data 30 aprile 2013 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato l'intervento di traffic calming per la riqualificazione di via Mazzini, nel comune di Balestrate, per l'importo complessivo di € 487.196,86, di cui € 341.037,80 (70%) a valere sul PNSS, ed € 146.159,06 (30%) a carico del comune.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1158 del 17 aprile 2013, registrato in data 30 aprile 2013 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato l'intervento per la realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza della strada intercomunale in contrada Balatelle, nel comune di Cammarata, per l'importo complessivo di € 517.843,91, di cui € 341.776,98 (66%) a valere sul PNSS, ed € 176.066,93 (34%) a carico del comune.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1159 del 17 aprile 2013, registrato in data 30 aprile 2013 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato l'intervento per la realizzazione di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della zona delimitata dal triangolo di via Sottomonte, via Cisternazza e via Etna, nel comune di Pedara, per l'importo complessivo di € 520.952,56, di cui € 312.571,54 (60%) a valere sul PNSS, ed € 208.381,02 (40%) a carico del comune.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1160 del 17 aprile 2013, registrato in data 30 aprile 2013 alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato l'intervento per l'incentivazione e sviluppo del Comando di polizia municipale, nel comune di Sant'Agata Li Battiati, per l'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 24.500,00 (70%) a valere sul PNSS, ed € 10.500,00 (30%) a carico del comune.

(2013.22.1328)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla circolare 13 giugno 2013, n. 11, contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2013-2014.

Nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale è stata pubblicata la circolare n. 11 del 13 giugno 2013 contenente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado - anno scolastico 2013-2014.

Si evidenziano le seguenti scadenze:

a) regolare funzionamento per l'anno scolastico 2013/2014 (per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado): termine di scadenza 30 settembre 2013;

b) attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria: termine di scadenza 31 luglio 2013;

c) attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo (sdoppiamento di corsi già paritari): termine di scadenza 31 luglio 2013;

d) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali nella scuola primaria, secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella scuola secondaria di II grado: termine di scadenza 31 luglio 2013;

e) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado: termine di scadenza 31 luglio 2013;

f) variazione dell'ente gestore o del rappresentante legale (D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.12): entro 30 giorni dalla variazione;

g) trasferimento o modifica della sede scolastica: 30 giorni precedenti all'esecuzione dei lavori o al trasferimento ad altra sede.

(2013.25.1496)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Bando riservato all'Amministrazione regionale - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi".

Art. 1

Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti per potenziare e migliorare l'ambiente e lo spazio rurale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e ss.mm.ii.

Il PSR v. 5 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012 è consultabile nel sito www.psr Sicilia.it. In data 12 giugno 2013 la Sicilia in sede di comitato di sorveglianza ha chiesto l'adeguamento alla decisione n. C(2012)3000 final dell'8 maggio 2012 - Aiuti di Stato n. SA. 33612(2011 N) - Italia. Con la misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi" il P.S.R. introduce un regime di sostegno per i privati, i comuni e gli enti pubblici volto alla riduzione del rischio idrogeologico, di desertificazione e di incendio, all'incremento della biodiversità e al miglioramento del ciclo globale del carbonio. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso investimenti intesi a attivare negli ecosistemi forestali azioni idonee a prevenire calamità naturali ed incendi e a migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati da tali eventi.

La misura prevede due tipologie di intervento:

Tipologia A: Azioni preventive di contrasto articolate in due sotto azioni:

- a.1) Protezione delle foreste dagli incendi
- a.2) Difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione.

Tipologia B: Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità.

Gli interventi di cui alla tipologia a.1) sono ammissibili solamente nelle aree individuate a medio ed alto rischio di incendio nel Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi.

Gli interventi di cui alla tipologia a.2) sono ammissibili in tutto il territorio regionale ma sarà data precedenza a quelli che ricadono nei bacini montani o parzialmente montani a rischio idrogeologico elevato e/o molto elevato, e a quelli esposti a fenomeni di erosione o a rischio desertificazione, individuati come prioritari nel Piano forestale regionale ovvero nei pertinenti documenti programmatori regionali approvati.

Gli interventi di cui alla tipologia B) sono ammissibili in tutto il territorio regionale.

Nell'ambito della medesima domanda possono essere richiesti aiuti per una o ambedue le tipologie di intervento.

Con il presente bando, riservato esclusivamente al dipartimento Azienda regionale foreste demaniali ed agli uffici provinciali del dipartimento, si attivano entrambe le azioni.

Art. 2

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 10.000.000,00, così suddivise:

- interventi riferibili all'azione A): € 4.000.000,00
- interventi riferibili all'azione B): € 6.000.000,00.

Detti importi potranno essere suscettibili di eventuali incrementi o diminuzioni in relazione a riassegnazioni e/o rimodulazioni decise dall'autorità di gestione o dal responsabile di misura.

Art. 3

Presentazione delle domande

La misura è attivata tramite procedura valutativa a "bando aperto" attraverso il meccanismo procedurale c.d. "stop and go", nell'ambito del quale viene applicato un sistema procedurale suddiviso in sottofasi.

L'intera dotazione finanziaria sarà impegnata per la prima sottofase. La successiva sottofase sarà attivata solo nel caso in cui risulteranno risorse residue o nel caso in cui saranno assegnate ulteriori

risorse alla misura in questione, in relazione alle decisioni dell'autorità di gestione del PSR o del responsabile di misura.

Gli uffici provinciali del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali trasmetteranno al "Servizio V - Programmazione interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali" i progetti esecutivi degli interventi, scelti nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche entro le date comprese nelle seguenti sottofasi:

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Prima sottofase | Dalla data di pubblicazione del bando | al 10 agosto 2013 |
| Seconda sottofase | Dal 31 agosto 2013 | al 10 ottobre 2013 |

I progetti dovranno essere completi della documentazione prevista al paragrafo 17 delle Disposizioni attuative parte specifica misura 226 PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. 987 del 20 dicembre 2010.

I progetti inviati oltre i termini indicati nel presente bando saranno ritenuti non ricevibili e, pertanto, non soggetti ad ulteriori attività istruttorie.

Il servizio V "Programmazione interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali", responsabile dell'istruttoria dei progetti, genererà la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN e rilascerà la domanda telematica in forma cartacea, che sarà sottoscritta dal dirigente responsabile della spesa.

Per gli interventi di tipologia B "Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità" la documentazione dovrà essere comprensiva di una dichiarazione attestante che l'area d'intervento è stata percorsa dal fuoco in un periodo antecedente di almeno 5 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda o, in alternativa, dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi (ai sensi della legge regionale n. 14/2006).

Art. 4

Criteri di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverranno nel rispetto dei criteri, definiti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005 illustrati nell'allegato 13 "Criteri di selezione" del PSR v.5. Saranno redatte due graduatorie distinte per l'azione A e l'azione B. Qualora la disponibilità finanziaria di una delle due azioni risultasse non interamente utilizzata, la dotazione finanziaria residua potrebbe essere utilizzata per finanziare interventi presentati per l'altra linea d'azione.

Art. 5

Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle "Disposizioni attuative parte specifica misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi" approvate con D.D.G. n. 987 del 20 dicembre 2010, alle "Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento - parte generale" emanate dall'autorità di gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche, al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali: LO MONACO*

(2013.25.1531)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Celani Eugenio alla società Otodiagnostica s.r.l., con sede in Raffadali.

Con decreto del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 930 del 15 maggio 2013, il rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Celani Eugenio è stato trasferito alla società denominata Otodiagnostica s.r.l., con sede in Raffadali (AG) in via Sacerdote La Porta n. 2.

(2013.22.1305)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale transitorio di alcune case di riposo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 938 del 16 maggio 2013, la casa di riposo dell'ente Ricovero Carpentieri, sita in via Francesco Mormino Penna n. 65 - Scicli (RG), con una ricettività complessiva di n. 49 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia Casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12 nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.22.1308)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 939 del 16 maggio 2013, la fondazione C.A.S., sita in Bagheria (PA), con una ricettività complessiva di n. 45 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia Casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12 nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.22.1306)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 941/13 del 16 maggio 2013, con il quale è stata accreditata l'A.I.A.S. Palermo Onlus, con sede legale in Palermo, via A. Gramsci n. 4/34, per il presidio riabilitativo sito in Bagheria (PA), via Dante n. 28, per i motivi citati in premessa del decreto ed in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. di Palermo n. 350/13, per n. 114 prestazioni riabilitative ambulatoriali giornaliere da effettuare nei confronti di soggetti portatori di handicap di ambo i sessi e senza limiti di età affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali da sottoporre a trattamenti riabilitativi di tipo fisiokinesiterapico, psicomotorio, psicoterapico e logoterapico.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.22.1307)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 942/13 del 16 maggio 2013, il legale rappresentante dell'Associazione S.A.M.O.T. Onlus, con sede legale in via Mariano Rumor n. 10, Ragusa, è stato autorizzato, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, alla gestione ed all'esercizio per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.22.1309)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 970/13 del 21 maggio 2013, lo stabilimento della ditta Ittica F.lli Maiorana di Valastro Marianna Rita & C. s.a.s., con sede in Acireale (CT) nella via delle Terme, n. 32, è stato riconosciuto idoneo, in via definitiva, ai fini dell'esercizio delle attività di deposito e lavorazione dei prodotti della pesca freschi e/o congelati.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento G1U38 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1315)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1015/13 del 27 maggio 2013, lo stabilimento della ditta Cavallaro Edoardo, con sede in Palermo nella via Brancato, n. 6/8, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di trasformazione di ricotta fresca in crema di ricotta zuccherata e congelata.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile, il numero di riconoscimento Q3Q1N e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1329)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1037/13 del 28 maggio 2013, lo stabilimento della ditta Rude International s.r.l., con sede in Racalmuto (AG) nella piazza Fontana, n. 15, è stato riconosciuto idoneo, in via definitiva, ai fini dell'esercizio dell'attività di deposito, lavorazione e riconfezionamento di budella di origine animale.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento T616P e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1334)118

Provvedimenti concernenti sospensione temporanea di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 971/13 del 21 maggio 2013, il riconoscimento veterinario K177B a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Consortium s.r.l., con sede in Bompietro (PA) nella contrada Ciaramita, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del presente decreto.

(2013.22.1313)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1017/13 del 21 maggio 2013, il riconoscimento veterinario 19 676 a suo tempo attribuito alla ditta Fallico Giuseppe, con sede in Bronte (CT) nella contrada Placa, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del presente decreto.

(2013.22.1332)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 972/13 del 21 maggio 2013, il riconoscimento veterinario 19 687, già in possesso della ditta Sicilia in Tavola di Siragusa Fabio s.n.c., è stato volturato alla ditta Sicilia in Tavola s.r.l.

Lo stabilimento, sito in Palermo nella via Madonna di Lourdes, 9 A/B, mantiene il numero di riconoscimento 19 687 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1314)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1308/13 del 28 maggio 2013, il riconoscimento veterinario F2W38 già in pos-

sesso della ditta Centro A.B.C. s.r.l. è stato volturato alla ditta Commerciale Gicap S.p.A.

Lo stabilimento, sito in S. Filippo del Mela (ME) nella contrada Archi-Cucugliata-Cattafi, mantiene il numero di riconoscimento F2W38 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1333)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 973/13 del 21 maggio 2013, il riconoscimento veterinario C0748, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Parodi Francesco con sede in Canicattini Bagni (SR) nella via XX Settembre, n. 4/6, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.22.1312)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1018/13 del 27 maggio 2013, il riconoscimento veterinario 2582, a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Genovese s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via Luigi Rizzo, n. 7, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531.

(2013.22.1331)118

Autorizzazione alla società Medicaire Sud s.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese, per la distribuzione all'ingrosso di gas medicali nel territorio della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1012/13 del 27 maggio 2013, la società Medicaire Sud s.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese (MI), via T. Tasso n. 29 e magazzino in Trapani contrada Fontanasalsa, con legale rappresentante dr. Andrea Colombo, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di gas medicali: ossigeno, anidride carbonica, azoto, protossido d'azoto, aria medicale e miscele per uso umano ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera o del D.lvo n. 219/06, nel territorio della Regione siciliana, ai sensi e nel rispetto dell'art. 105 comma 3 dello stesso D.lvo n. 219/06.

(2013.22.1335)028

Revoca dell'attività di commercio di medicinali alla società Gierrepi s.r.l., con sede legale in Messina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1013/13 del 27 maggio 2013, è stata revocata l'attività di commercio di medicinali alla società "Gierrepi s.r.l.", con sede legale in via Nino Bixio, isolato 115, scala b n. 33, Messina e magazzino in via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 45, Vittoria (RG).

(2013.22.1337)028

Autorizzazione per l'apertura e la gestione di un dispensario farmaceutico nel comune di Piedimonte Etneo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1014/13 del 27 maggio 2013, il dott.

Nuciforo Salvatore, titolare della farmacia di Linguaglossa (CT) sita in via Roma 45, è stato autorizzato alla gestione del dispensario nella frazione di Presa e Vena di Piedimonte Etneo.

(2013.22.1336)028

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta T.M.R. s.r.l., con sede in Pietraperzia.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1016/13 del 27 maggio 2013, lo stabilimento della ditta T.M.R. s.r.l., con sede in Pietraperzia (EN) nella via Enna, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio dell'attività di macello, categoria carni di ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento P3X4D e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2013.22.1330)118

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio agenzie di viaggio e professioni turistiche del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 721 del 22 maggio 2013 ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, la sig.ra Gattuso Chiara, nata a Caltanissetta il 28 aprile 1982, abilitata presso la provincia di Viterbo con specializzazione nelle lingue francese e inglese.

(2013.22.1302)111

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A, attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Avviso di variazione alla data di scadenza del bando: Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti turistici regionali.

Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo informa, col presente avviso, che con D.D.G. n. 802 del 17 giugno 2013 si è proceduto a modificare il testo del comma 2, dell'art. 10 del "Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti turistici regionali" nel testo allegato al D.D.G. n. 464 del 22 marzo 2013, del quale costituisce parte integrante.

Per effetto delle modifiche il testo del comma 2, dell'art. 10 del bando è il seguente: "Le istanze dovranno essere indirizzate e pervenire al dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo, in plico chiuso e sigillato, con allegata la documentazione prevista nel prosieguo del presente bando, entro il termine perentorio costituito dalle ore 12.00 del giorno 16 luglio 2013".

Il testo integrale del decreto n. 802 del 17 giugno 2013 è disponibile nel sito internet dipartimentale, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/turismo, e nel sito Euroinfoscilia all'indirizzo www.euroinfoscilia.it.

(2013.25.1495)136

COPIA TRATTA IDI SPERITIA
NON VALIDA

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 13 giugno 2013, n. 2.

Definizione di superficie di vendita.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Sono pervenute a questa Amministrazione quesiti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni regionali concernenti la definizione di "superficie di vendita".

Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire chiarimenti sui seguenti punti, tutti riconducibili all'individuazione della superficie di vendita.

1. Superficie di vendita

L'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 definisce "la superficie di vendita di un esercizio commerciale" quale "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi".

La superiore definizione individua, in via residuale, quale parte di un esercizio commerciale sia da considerare superficie di vendita: trattasi, nella fattispecie, di quella risultante dalla esclusione, come previsto dalla stessa definizione, delle parti della medesima destinate ad altri fini (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi).

Pertanto, ciò significa che, all'interno di un locale commerciale, tutta la superficie, salvo quella espressamente individuata dalla superiore definizione da escludere (rispondendo a diversa finalità), è da considerarsi superficie di vendita.

2. Zona espositiva

Nel caso di locali destinati alla vendita di alcune tipologie di prodotti, quali, a titolo di esempio, autovetture, caravan, mobili etc., la "zona espositiva", intendendo per tale quella nella quale non si effettuano le effettive operazioni di contrattazione, ordinazione e fatturazione, o quella dove i prodotti in mostra sono quelli realmente ceduti all'acquirente, è da annoverare tra la superficie di vendita.

D'altra parte, l'esistenza di uno spazio espositivo all'interno dell'esercizio commerciale non appartenente alla superficie di vendita determinerebbe l'individuazione di un caso non contemplato tra quelli espressamente previsti dalla definizione, la quale specifica dettagliatamente le fattispecie non rientranti nella superficie di vendita.

Una errata interpretazione delle disposizioni relative alla superficie di vendita, che ammettesse la possibilità di non considerare tale uno spazio espositivo organizzato all'interno del medesimo locale, potrebbe eludere l'impianto autorizzatorio della legge regionale n. 28/99 strettamente correlato all'ampiezza degli esercizi di vendita, nonché invalidare il raggiungimento del corretto equi-

brio tra le diverse forme distributive sancito tra gli obiettivi della disciplina del commercio e attuabile attraverso la programmazione urbanistico-commerciale.

Va rilevato, inoltre, che ammettere la possibilità di uno spazio espositivo, quale quello su evidenziato, determinerebbe l'individuazione di esercizi commerciali caratterizzati da superfici di vendita diversamente identificabili a seconda delle tipologie dei prodotti venduti.

Ciò risulterebbe in contrasto con la disciplina sul commercio di cui alla legge regionale n. 28/99, la quale individua due sole tipologie di prodotti esitabili (alimentare e non alimentare) in riferimento ai quali la superficie di vendita va univocamente individuata nei limiti della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

3. Avancassa

La caratteristica peculiare dell'area da considerare superficie di vendita è quella, appunto, di essere destinata alla vendita.

Ciò significa che non può considerarsi tale l'area del locale commerciale collocata al di là di quella delimitata dalla barriera delle casse, in quanto è alle stesse che viene effettuato il pagamento dei prodotti da acquistare.

Pertanto, l'area successiva alla barriera casse non può essere considerata superficie di vendita dell'esercizio commerciale alla quale l'utente accede dopo avere effettuato alle casse il pagamento dei prodotti acquistati e collocata nella zona antistante le porte di uscita.

4. Banchi, scaffalature e simili

Come già esplicitato, si ribadisce che tutta l'area occupata da banchi, scaffalature e simili costituisce superficie di vendita.

Sul punto, tuttavia, giova fornire ulteriori chiarimenti specialmente per tutte quelle fattispecie dove, pur in presenza di banchi e scaffalature, il servizio al cliente è effettuato anche con l'ausilio di un addetto alla vendita.

Casi esemplificativi, e comunque non esaustivi, costituiscono le fattispecie riferibili ai banchi vendita posizionati "a isola", ai "banchi frigo di tipo tradizionale servito" (salumeria, macelleria etc.) il cui servizio al cliente, come già detto, è effettuato da operatori ubicati in aree opportunamente delimitate con accesso inibito alla clientela.

Al riguardo, in ordine alla fattispecie in esame, si ritiene che, sia l'area occupata da banchi e scaffalature, la cui merce è materialmente visibile dall'utenza, sia l'area interdotta alla clientela, in cui gli operatori addetti alla vendita effettuano tutte le attività necessarie per la preparazione dei prodotti da porre in vendita che non sono preventivamente confezionati, ma che vengono preparati e confezionati nella quantità e modalità richiesta dal cliente, costituisce superficie di vendita.

Di contro, non costituisce superficie di vendita l'area fisicamente separata da tramezzature o vetrate dove gli operatori confezionano i prodotti da esporre successivamente per la vendita.

L'Assessore: VANCHERI

(2013.25.1503)035



RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione.

Nell'estratto del decreto n. 399 dell'8 marzo 2011, pubblicato contestualmente ad altri provvedimenti di analogo contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 18 del 22 aprile 2011, la denominazione sociale della società "Fyrio Sport di Giarrusso & C. s.a.s." deve correttamente leggersi: "Fyrio Sport di Giarrusso Vincenzo & C. s.a.s.".

(2013.25.1532)102



La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

| | |
|--|---|
| AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; | MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E. |
| ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61. | NARO - "Carpediem" di Cellauro Gaetano - viale Europa, 3. |
| BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare). | PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91. |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13. | PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121. |
| BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5. | PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5. |
| CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111. | PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6. |
| CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25. | RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6. |
| CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108. | SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19. |
| CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1. | SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56. |
| FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41. | SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61. |
| GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421. | SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21. |
| GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39. | SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a. |
| LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante). | SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O. |
| MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150. | TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336. |
| MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188. | |
| MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66. | |
| MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528. | |

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

| | | |
|--|---|--------|
| I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale | | |
| — annuale | € | 81,00 |
| — semestrale | € | 46,00 |
| II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale: | | |
| — soltanto annuale | € | 208,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € | 1,15 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € | 1,15 |

SERIE SPECIALE CONCORSI

| | | |
|--|---|-------|
| Abbonamento soltanto annuale | € | 23,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € | 1,70 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € | 1,15 |

PARTI SECONDA E TERZA

| | | |
|--|---|--------|
| Abbonamento annuale | € | 202,00 |
| Abbonamento semestrale | € | 110,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | € | 4,00 |
| Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione | € | 1,15 |

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

| | | |
|--|---|------|
| Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata | € | 0,18 |
|--|---|------|

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



Copia tratta dal sito ufficiale della G.U.R.S.
Non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
